

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 16/05/2011



FORMAZIONE CONTINUA

| | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---|
| Italia Oggi Sette | 16/05/11 P. 1 | Formazione, abbiamo scherzato | Marino Longoni | 1 |
|-------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---|

FORMAZIONE

| | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|---|
| Italia Oggi Sette | 16/05/11 P. 52 | Professionisti, è un flop l'obbligo di formazione | Benedetta Pacelli | 2 |
| Italia Oggi Sette | 16/05/11 P. 53 | Si muovono i primi passi | | 3 |

PEC

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sole 24 Ore | 16/05/11 P. 7 | Posta certificata avanti piano | Antonello Cherchi, Giuseppe Latour | 4 |
| Sole 24 Ore | 16/05/11 P. 7 | Tra i professionisti solo il 36% di adesioni | | 6 |
| Sole 24 Ore | 16/05/11 P. 14 | Che bella la Pec, ora ditemi a cosa serve | | 7 |

DECRETO SVILUPPO

| | | | | |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Sole 24 Ore - Guida | 16/05/11 P. 7 | Permessi leggeri per i lavori edili e le costruzioni | Cristiano Dell'Oste | 8 |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|---|

SCIA

| | | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| Sole 24 Ore - Guida | 16/05/11 P. 8 | Scia, controlli in 30 giorni ma il falso è sempre punito | Silvio Rezzonico, Giovannitucci | 11 |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|

PERMESSO DI COSTRUIRE

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|----|
| Sole 24 Ore - Guida | 16/05/11 P. 9 | Se il sindaco tace il cantiere può iniziare | Guido A. Inzaghi | 14 |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|----|

PIANO CASA

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------|----|
| Sole 24 Ore - Guida | 16/05/11 P. 10 | Piano casa il bonus è automatico | Guido A. Inzaghi | 18 |
|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------|----|

ICT

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|----|
| Stampa | 16/05/11 P. 24 | Il cyber- crimine si sposta sui bancomat | | 20 |
| Repubblica Affari Finanza | 16/05/11 P. 61 | Ict, il gap della sanità: il 79% investito al nord | Stefania Aoi | 21 |

CONCILIAZIONE

| | | | | |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|----|
| Corriere Della Sera - Corriereconomia | 16/05/11 P. 15 | Giustizia La conciliazione «spacca» gli avvocati | Isidoro Trovato | 22 |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|----|

INFRASTRUTTURE

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Repubblica Affari Finanza | 16/05/11 P. 47 | Le infrastrutture a passo di lumaca 120 mesi per completare un'opera | Rosaria Amato | 24 |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|

MERCATO DEL LAVORO

| | | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------------|--|----|
| Sole 24 Ore | 16/05/11 P. 9 | Caccia a ingegneri e project manager | | 26 |
|-------------|---------------|--------------------------------------|--|----|

ENERGIA RINNOVABILI

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|----|
| Italia Oggi Sette | 16/05/11 P. 6 | Rinnovabili con 2 ? in bolletta | Pasquale Scordino | 27 |
|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|----|

AVVOCATI

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------|--|----|
| Italia Oggi Sette | 16/05/11 P. 52 | A Roma legali in autonomia | | 29 |
|-------------------|----------------|----------------------------|--|----|

Repubblica Affari Finanza 16/05/11 P. 16 Gli avvocati studiano il "trust" made in Italy Valentina Conte 30

COMMERCIALISTI

Repubblica Affari Finanza 16/05/11 P. 17 Sulle dichiarazioni dei redditi lotta continua tra Caf e professionisti Daniele Autieri 31

PARAFARMACIE

Repubblica Affari Finanza 16/05/11 P. 16 La guerra delle parafarmacie contro il "protezionismo" Andrea Rustichelli 33

Formazione, abbiamo scherzato

Oltre centomila professionisti non hanno maturato i crediti obbligatori. E solo poche decine sono stati sanzionati. La bomba a orologeria sta per scoppiare

DI MARINO LONGONI

Sono più di 100 mila gli iscritti agli ordini giuridici-economici che sono stati inadempienti al 31 dicembre 2010 rispetto agli obblighi previsti dalla formazione continua della propria categoria. Ma a essere sanzionate sono state poche decine di professionisti, soprattutto consulenti del lavoro e notai.

Di fatto gli obblighi di formazione professionali si sono trasformati in una facoltà. I motivi sono vari. Da una parte la complessità del procedimento disciplinare e il numero enorme dei professionisti che dovrebbero essere coinvolti sono tali dallo scoraggiare la grande maggioranza degli ordini di avvocati, dottori commercialisti, periti industriali. Il Consiglio dell'ordine, infatti, dopo aver monitorato il numero delle ore di formazione godute da ciascun iscritto, dovrebbe verificare con tutti coloro che non hanno raggiunto il livello minimo previsto che le ore di formazione siano state tutte correttamente annotate. In caso di inadempimento dovrebbe aprire un procedimento disciplinare. Cioè il Consiglio dovrebbe chiamare ciascun iscritto, sentire le sue ragioni ed eventualmente attribuirgli una sanzione adeguata. In ordini di media dimensione si dovrebbero aprire migliaia di procedimenti. Che potrebbero trascinarsi in vari gradi di giudizio fino in Cassazione, come successo finora solo a un notaio di Ancona. Una prospettiva tutt'altro che incoraggiante dal punto di vista delle risorse che sarebbe necessario impiegare. Ma anche dal punto di vista politico è comprensibile che la maggior parte dei Consigli preferisca il quieto vivere piuttosto che ficcarsi in una situazione di conflittualità estesa che metterebbe in subbuglio l'ordine per anni. E infatti finora sono state accampate le scuse più improbabili pur di giustificare ritardi, rinvii, riaperture dei termini, riduzione del monte ore obbligatorio ecc.

L'Ordine degli avvocati di Roma, per esempio, ha cercato di scusare i propri iscritti con i «problemi logistici» che attanagliano la Città eterna, altri ordini hanno deliberato di allungare i tempi utili per la maturazione dei crediti o di ridurre il monte ore originariamente previsto. Qualcuno si affida all'autocertificazione, altri, constatato che il sistema proprio non funziona, stanno pensando a una sua rifondazione e altri ancora hanno deciso di spalancare le porte all'e-learning per venire incontro alle esigenze reali dei propri iscritti, che non sempre possono essere soddisfatte da una programmazione necessariamente mirata a una platea più ampia possibile. Solo notai e consulenti del lavoro, che sono partiti qualche anno prima degli altri, sembrano avere in mano una macchina in grado almeno di stare in strada, tutti gli altri sono ancora fermi in officina.

—© Riproduzione riservata—



Tra proroghe dei termini e riduzione dei crediti gli ordini corrono ai ripari

Professionisti, è un flop l'obbligo di formazione

Pagine a cura
di **BENEDETTA PACELLI**

Formazione continua, questa sconosciuta. O quasi. Certo, non si può dire che la via verso un modello formativo organizzato e strutturato sia priva di buone intenzioni. Tra corsi in aula e a distanza, tavole rotonde o seminari, il carnet dell'aggiornamento professionale offerto da ordini e collegi delle categorie è davvero ghiotto. In molti casi, però, i buoni propositi sono rimasti solo sulla carta. Al pari delle annunciate sanzioni disciplinari che, in teoria, avrebbero dovuto colpire i professionisti inadempienti. E neppure un'ordinanza della Corte di Cassazione del febbraio 2010 che aveva confermato la censura inflitta da un ordine a un professionista inottemperante, ha avuto seguito. Perché, piuttosto che punire, i rappresentanti delle diverse categorie hanno scelto la linea morbida. Ci sono, per esempio, ordini territoriali che, in forza del proprio potere di autoregolamentazione, hanno deciso di ridursi i crediti formativi, con buona pace del Consiglio nazionale di riferimento, altri che hanno deliberato di prolungare il tempo utile ad acquisirli o altri ancora che hanno abbassato il monte ore di formazione previste nell'arco temporale di riferimento. Del resto, si difendono alcuni, le difficoltà operative e logistiche sono numerosissime sia per l'ordine che deve organizzare i corsi e i convegni, sia per i colleghi iscritti all'albo che faticano sempre di più per giungere ad un attento e puntuale assolvimento dell'obbligo formativo.

La giustificazione per tutti è comunque soprattutto quella di dare il tempo affinché il sistema entri pienamente a regime poiché la maggior parte delle categorie ha inserito l'obbligatorietà solo da pochi anni.

Un dato sembra comunque balzare agli occhi: il modello formativo fino a ora proposto si è rivelato per molti un flop. E

non è un caso che alcuni siano già al lavoro per modificarlo.

La formazione nei codici deontologici. In realtà sulla formazione continua non ci sarebbero molte scappatoie, perché per le categorie economico-giuridiche, ma anche per i geometri (unici tra i tecnici) l'obbligatorietà della formazione continua è messa nero su bianco negli aggiornati codici deontologici o addirittura, nel caso dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nel decreto legislativo sull'ordinamento professionale (139/05). Del resto è dall'Europa che arriva la raccomandazione a provvedere all'aggiornamento professionale e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita. Ed è proprio su questa scia che gli ordini, negli ultimi anni, hanno aggiornato i codici deontologici prevedendo l'obbligatorietà, prima non prevista, di effettuare la formazione continua con la previsione di sanzioni in caso di inadempienza.



Come si sono regolati gli ordini. Gli unici a prevedere per legge l'obbligatorietà della formazione continua sono stati i dottori commercialisti. A seguito della riforma dell'ordinamento, infatti, il consiglio nazionale ha messo a punto un regolamento specifico e uniforme per dottori ed esperti contabili (prima esistevano due regolamenti distinti per le due professioni) avviando la prima valutazione triennale a partire dal gennaio 2008. Il triennio è l'arco temporale scelto anche per il Consiglio nazionale forense che nel modificato Codice deontologico del 2007 ha cambiato la modalità della formazione, non più libera ma controllata. Valutazione biennale, invece per i notai, tra le prime categorie ad introdurre l'obbligo dal gennaio 2006. Nuovo regolamento approvato a fine 2009 per i Consulenti del lavoro che hanno portato da tre a due anni il periodo formativo e per i geometri il cui obbligo è scattato solo da gennaio 2010. Tutte queste categorie avevano già parlato di formazione come

obbligo deontologico, ma nessuna aveva sulla carta previsto sanzioni disciplinari. Restano al palo architetti e ingegneri che di formazione cominciano appena a discuterne, mentre i periti industriali che di dovere parlano già dal 2006 con il nuovo Regolamento per la formazione continua, stanno studiando un nuovo sistema per il fallimento di quello precedente.

Chi fa formazione. Sono gli ordini territoriali di categoria ad avere in mano la gestione della formazione. Che garantiscono agli iscritti secondo differenti modalità: dai corsi di aggiornamento, ai master, dai seminari ai convegni, fino alle giornate di studio e tavole rotonde. Ciascun consiglio dell'ordine di appartenenza dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti. Ogni corso formativo di qualsiasi professione deve, comunque, passare il vaglio del rispettivo consiglio nazionale.

Le sanzioni previste. Non esiste una sanzione tipo o predefinita. Spetta, infatti, agli organi disciplinari, e quindi agli ordini territoriali la facoltà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme. Ovviamente, come si legge in tutti i codici deontologici, i procedimenti disciplinari devono essere adeguati alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti "nonché delle specifiche circostanze". In ogni caso, a secondo della gravità, almeno sulla carta ci sono tre tipi di sanzioni: la censura, cioè una semplice lettera di richiamo al professionista che non ha adempiuto all'obbligo formativo, la sospensione, cioè l'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo che può andare da un minimo di due mesi a massimo un anno e la radiazione, la cancellazione del professionista dall'albo di appartenenza.

—© Riproduzione riservata—



TECNICI



Si muovono i primi passi

Altro che crediti insufficienti o professionisti inadempienti. Di formazione professionale continua tra le categorie tecniche a stento se ne comincia, ora, a parlare. Anche se c'è chi, come i periti industriali, il tema l'aveva affrontato da tempo. Il Consiglio nazionale di categoria, infatti, già nel 2005 aveva predisposto un Regolamento ad hoc entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Anche in questo caso un recente sondaggio effettuato dal Consiglio nazionale ha evidenziato come i collegi provinciali che erogano formazione si contino sulle dita di una mano. Da qui la necessità da parte dei vertici di categoria di ripensare all'intero sistema formativo. Le ipotesi al vaglio dei periti industriali sono quelle di riformare lo stesso Regolamento introducendo innanzitutto un sistema premiale che possa essere effettivamente riconoscibile e accanto a questo a un modello sanzionatorio, non punitivo, ma ugualmente distinguibile per gli effetti culturali. Il tutto secondo i rappresentanti del Cnpi deve essere inserito all'interno di un modello di certezza pubblica del riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Cambio di rotta, invece, per il Consiglio nazionale dei geometri che ha introdotto l'obbligo formativo a partire dal 1° gennaio 2010.

Dopo la prima fase di monitoraggio e sperimentazione, infatti, il regolamento per la formazione continua è entrato in vigore all'inizio dello scorso anno con modalità formative differenti a seconda dell'anzianità di iscrizione all'albo: dal primo all'ottavo anno d'iscrizione il geometra deve conseguire almeno 50 crediti formativi ogni due anni con almeno 20 cf ogni anno; dal nono al 20° anno d'iscrizione 60 crediti ogni tre anni, di cui almeno 10 all'anno e dal 21° al 35° anno d'iscrizione 100 crediti ogni cinque anni con almeno 10 crediti per ogni anno. Le attività svolte saranno annotate nel Registro della formazione continua professionale. Il regolamento prevede che gli eventi formativi comprendano le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale, le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline funzionali all'esercizio della professione, comprese le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'organizzazione dello studio professionale. Gli eventi formativi saranno organizzati dai Collegi provinciali, dagli enti di categoria e dagli istituti universitari, istituti tecnici ed enti equiparati; la partecipazione ai corsi darà diritto a crediti formativi professionali (Cfp). Comportano l'acquisizione di crediti anche relazioni in convegni, seminari, pubblicazioni, lezioni in corsi, master, docenze, superamento di esami universitari.

Ancora al palo, invece, i modelli di aggiornamento professionale proposti dai Consigli nazionali rispettivamente di architetti e ingegneri per i quali, l'aggiornamento costituisce un generico dovere deontologico, senza regole precise da rispettare. Qualcosa comunque comincia a muoversi, anche se con grande lentezza. Gli architetti stanno, infatti, lavorando a una piattaforma informatica dedicata al tema della formazione funzionale alla gestione di tutte le attività e le modalità formative che potranno essere distribuite ed erogate dai diversi ordini territoriali. Gli ingegneri, invece, dal canto loro, hanno allo studio l'ipotesi non di modelli formativi «fai da te» ma con il supporto del mondo dell'università. Corsi e seminari per i professionisti, quindi, organizzati con docenti universitari veri e propri.



Posta certificata avanti piano

A un anno dall'introduzione, sono soltanto 500mila le caselle attivate

PAGINA A CURA DI
Antonello Cherchi
Giuseppe Latour

È il compleanno infelice per la posta elettronica certificata. La Cec-Pac, questo il nome tecnico dello strumento pensato per smaterializzare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, ha fatto il suo debutto ufficiale poco più di un anno fa, a fine aprile del 2010. E in questi dodici mesi non è riuscita a realizzare la rivoluzione annunciata al suo avvio.

Appena mezzo milione di caselle di posta attive al giro di boa di aprile scorso - su un totale di quasi un milione di mail registrate nello stesso periodo - sono, infatti, un risultato piuttosto magro. Perché un anno fa, anche se solo ufficiosamente, si parlava di un obiettivo minimo di un milione di caselle. E il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, confidava di arrivare ad almeno tre milioni.

Ma l'aspetto meno confortante è l'utilizzo che viene fatto di questi indirizzi. Tra marzo e aprile del 2011, infatti, sono stati inviati e ricevuti con la posta elettronica certificata appena 550mila messaggi. Calcolatrice alla mano, vuol dire che il cittadino medio dotato di posta certificata manda o riceve più o meno un messaggio ogni sessanta giorni. Segno che molti, dopo avere effettuato la procedura di attivazione, non hanno mai usato lo strumento messo a disposizione dalla Pubblica amministrazione.

Per l'accensione delle caselle

sono, infatti, previste due fasi: la registrazione sul sito internet www.postacertificata.gov.it e una successiva attivazione presso gli uffici postali, con la presentazione dei documenti e la firma di un modulo di adesione. Una distinzione fondamentale per capire i numeri della Cec-Pac (acronimo che sta per "comunicazione elettronica certificata tra la Pa e il cittadino"). Guardando alle registrazioni (la prima fase, da effettuare via internet), ad aprile del 2011 risultavano attive 993mila caselle di

AL BUIO

Tra i punti deboli la mancanza di un quadro effettivo dei servizi che è possibile effettuare con la nuova tecnologia

posta; due mesi prima erano più o meno 958mila, circa 34mila in meno. L'ultimo periodo, quindi, è stato di fiacca rispetto a un momento tra fine 2010 e inizio 2011 nel quale le registrazioni sono andate al galoppo. Tra novembre e dicembre del 2010 le nuove "iscrizioni" sono state 228mila; tra gennaio e febbraio addirittura oltre 304mila.

Se, però, guardiamo alle attivazioni effettive (la seconda fase, per la quale è necessario recarsi presso un ufficio postale) il quadro cambia di parecchio. Qui i numeri non sono così dettagliati, ma dal ministero ammettono che ad aprile del

2011 le attivazioni erano circa mezzo milione. Da cosa dipende questa differenza così marcata tra il numero di attivazioni e il numero di registrazioni? Perché in queste settimane sta partendo - spiegano ancora al ministero - la procedura di chiamata dei supplenti della scuola tramite Pec. Evidentemente molti devono ancora attivare la propria casella.

Ma il punto più dolente, come detto, sono i messaggi inviati: tra marzo e aprile del 2011 sono stati poco più di 500mila. Un numero bassissimo rispetto alle attivazioni reali. Nel bimestre precedente erano stati 419mila. E tra novembre e dicembre del 2010 appena 203mila. I cittadini che hanno attivato la casella, probabilmente, non sanno che farci.

Dal ministero non nascondono quanto questo risultato sia deludente. È evidente - ammettono - che si tratta di un dato ancora basso e che se i professionisti cominciano a usare molto la posta certificata, l'utilizzo da parte dei cittadini non è invece quello che ci si augurava.


Convincere l'utente medio a digitalizzare le proprie comunicazioni con la pubblica amministrazione, evidentemente, non è una missione così semplice, soprattutto in mancanza di un elenco dettagliato dei documenti che è possibile richiedere e delle pratiche che si possono espletare via Pec. Dal ministero precisano, però, che si sta lavorando per cominciare a implementare le applicazioni della

mail certificata.


In pratica, perché la Cec-Pac sia pienamente operativa, serve che le amministrazioni più grandi digitalizzino alcune attività. L'Agenzia delle entrate, per esempio, sta guardando con molto interesse alla possibilità di risparmiare denaro nell'invio delle notifiche fiscali ai cittadini. E su una strada simile potrebbero muoversi Inps, Impdad, Aci e Sose (la società per gli studi di settore).

Notizie positive arrivano, invece, sul fronte delle amministrazioni pubbliche. Per mandare a regime il sistema, infatti, occorre che anche loro attivino la propria posta certificata. All'avvio della Cec-Pac erano appena 6mila quelle dotate di indirizzo. La battaglia di Brunetta per invertire questa tendenza, evidentemente, ha dato i suoi frutti, perché oggi sono oltre 24mila le amministrazioni che si sono mosse e che hanno inserito la propria casella nell'indirizzo ufficiale del ministero (www.indicepa.gov.it).

Secondo gli ultimi dati, le amministrazioni sono titolari, complessivamente, di circa 40mila caselle, perché ci sono realtà che hanno attivato più di una Pec. All'appello mancano 8mila amministrazioni, ancora negligenti nonostante i continui solleciti. Anche queste, però, sembrano avere le ore contate, perché il ministero ha in corso una nuova campagna per completare il lavoro e arrivare così a quota 32mila.



Il traguardo



993 mila

OBIETTIVO TRE MILIONI

Per ora sono quasi un milione le caselle di posta elettronica certificata registrate. Un anno fa, al debutto della Cec-Pac, si confidava di raggiungere in dodici mesi la cifra di tre milioni di Pec

Gli albi. Come hanno risposto le categorie

Tra i professionisti solo il 36% di adesioni

Non è bastato certo l'obbligo stabilito da una norma a far sì che la posta elettronica certificata facesse breccia nel mondo delle professioni. A un anno e mezzo dalla scadenza stabilita dall'articolo 16 del decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, che ha imposto agli iscritti a un albo di comunicare, entro fine novembre 2009, la casella di Pec all'ordine di appartenenza, la diffusione della mail certificata tra i professionisti va avanti a rilento. Infatti, ad aver attivato la Pec sono, mediamente, solo il 36% degli iscritti a ordini e collegi.

Certo, la situazione varia da categoria a categoria. I notai, per esempio, hanno praticamente detto addio alla carta, perché ogni professionista ha una casella di posta certificata, che utilizza sia per le comunicazioni istituzionali con l'ordine sia nell'attività quotidiana (per esempio, i rapporti con la Camera di commercio).

Anche gli assistenti sociali dichiarano una completa diffusione della mail certificata, che è a disposizione di tutti i 37mila iscritti. Dottori commercialisti e consulenti del lavoro superano il 90% di Pec attivate, seguiti da attuari e geometri, che viaggiano sul 70 per cento.

L'ADEMPIMENTO

Entro novembre 2009 gli iscritti dovevano comunicare il loro indirizzo all'ordine di appartenenza

giano sul 70 per cento.

Di contro, la mail certificata ha avuto poca presa tra medici, biologi e agrotecnici, dove solo poco più del 10% degli iscritti ne è in possesso. E nessuna sugli infermieri (zero caselle attivate). Si può intuire, però, che, al di là dell'obbligo normativo, la mail certificata sia più diffusa

laddove è il tipo di attività a richiedere un tale strumento. Medici, biologi e infermieri, per esempio, sembrerebbero avere poca necessità di una Pec per le attività quotidiane. Come spiega Gabriele Peperoni, segretario nazionale della federazione dei medici chirurghi e odontoiatri: «Se la posta certificata non decolla è perché non sappiamo esattamente che farci».

Il problema, secondo alcuni, è che le stesse pubbliche amministrazioni risultano spesso impreparate. Come nel caso degli architetti: la Pa, infatti, potrebbe usare la raccomandata elettronica nelle procedure di gara. Ma, come sottolineano al consiglio nazionale degli architetti, quasi nessuno lo fa. La situazione potrebbe cambiare quando DigiPa metterà a disposizione degli uffici pubblici un'area riservata da cui attingere gli indirizzi di Pec dei professionisti. Un passaggio che discende sempre dalla normativa del

2008 e che si sta lentamente concretizzando. Manca, però, un tassello normativo, che deve consentire ai consigli nazionali di ricevere gli aggiornamenti sulle Pec attivate presso gli ordini provinciali, dati poi da girare a DigiPa in modo che le pubbliche amministrazioni possano attingere a un database sempre aggiornato.

Un discorso a parte meritano gli avvocati. Secondo le stime di Carlo Allorio, coordinatore della commissione informatica del consiglio nazionale forense, almeno il 37% dei legali è dotato di posta elettronica certificata. Viene, però, usata da una percentuale molto bassa di iscritti. E non solo per la mancanza di situazioni in cui utilizzarla (anche se tra poco il processo telematico aprirà alle Pec "normali"; si veda l'articolo sotto), ma anche perché, afferma Allorio, «le comunicazioni tra avvocati, per tradizione, non avvengono mai per raccomandata. Sarebbe un segno di sfiducia. Quindi, non è educato nemmeno usare la posta certificata».


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obbligo disatteso.

Le caselle di posta elettronica certificata attivate dagli iscritti agli ordini professionali

| Ordine | Iscritti | Pec attivate |
|------------------------|----------|--------------|
| Agronomi | 22.000 | 12.500 |
| Agrotecnici | 14.712 | 1.500 |
| Architetti | 150.000 | 90.000 |
| Assistenti sociali | 37.000 | 37.000 |
| Attuari | 900 | 630 |
| Avvocati* | 172.000 | 64.000 |
| Biologi | 40.000 | 5.000 |
| Chimici | 9.944 | 3.680 |
| Consulenti del lavoro | 27.550 | 25.300 |
| Dottori commercialisti | 110.000 | 100.000 |
| Farmacisti | n.d. | n.d. |
| Geologi | 15.000 | 3.500 |
| Geometri | 110.332 | 75.588 |
| Giornalisti | 80.000 | 40.000 |
| Infermieri | 380.000 | 0 |
| Ingegneri | 228.000 | 153.096 |
| Medici | 402.488 | 40.000 |
| Notai | 4.765 | 4.765 |
| Periti agrari | 18.000 | 4.700 |
| Periti industriali | 47.000 | 15.000 |
| Psicologi | 80.000 | 22.000 |
| Veterinari | 28.816 | 9.400 |

* Dato relativo a un campione di ordini. Il totale degli avvocati è di circa 230mila
Fonte: elaborazione Il Sole-24 Ore del Lunedì su dati degli ordini e collegi



Che bella la Pec, ora diteci a cosa serve

POSTA CERTIFICATA E CITTADINI

Grandi potenzialità, zero applicazioni. È il destino della posta elettronica certificata che il ministro Brunetta ha voluto mettere dallo scorso anno a disposizione, gratuitamente, dei cittadini. Ribattezzata – con la consueta capacità di creare acronimi che solo nei ministeri hanno – Cec-Pac, non è certo per questo alone di mistero che la Pec pubblica ha ottenuto risultati deludenti. Nel primo anno di vita se ne è dotato un milione di persone (contro i tre milioni attesi), ma in realtà è solo la metà che poi ha effettivamente attivato la mail certificata. E per di più, quei 500mila hanno inviato un solo messaggio. Probabilmente, quello per capire se lo strumento funziona davvero. Poi hanno riposto la loro Pec in un cassetto e lì si trova tuttora. Perché non sanno che farci. Ancora non esiste, infatti, un elenco dei servizi che si possono effettuare con la mail certificata. In teoria, si può dialogare con gli uffici pubblici senza muoversi di casa e con la certezza di avere un riscontro, perché il documento spedito via Pec equivale alla raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella realtà, con quegli uffici il cittadino non sa che dirsi.



Permessi leggeri per i lavori edili e le costruzioni

Con il decreto sviluppo regole più snelle Se il Comune non risponde si procede

Cristiano Dell'Oste

»»» Si ricomincia. Dopo il piano casa nel 2009 e la manutenzione straordinaria senza Dia nel 2010, anche quest'anno, con la primavera, il Governo tenta di dare un'altra sforbiciata alla burocrazia edilizia. Il punto forte è l'estensione del silenzio-assenso al permesso di costruire, il titolo usato per i lavori più importanti, come le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche che cambiano il volto di interi quartieri.

Nel decreto sviluppo (decreto legge 70/2011), però, ci sono anche altre norme chiave: il chiarimento che la Scia si applica all'edilizia, il rilancio del piano casa, la possibilità di vendere i diritti edificatori, l'obbligo per i Comuni di pubblicare su internet l'elenco dei documenti da allegare a ogni pratica. Tutti temi ai quali è dedicata questa «Guida del Sole», che cerca di fare ordine in una materia resa ancora più complicata dall'intraccio di norme nazionali, regionali e comunali.

La Babele locale

Le regole nazionali disegnano una "scala di complessità" che va dall'attività libera (come la sostituzione dei pavimenti) fino all'attività soggetta a permesso di costruire, passando per la comunicazione al Comune, la Scia, la Dia e la Super-Dia. Chiunque abbia avuto a che fare con uno sportello comunale per l'edilizia, però, sa che le cose possono essere diverse a livello locale: ci sono Comuni, ad esempio, che si sono inventati una Dia per il cambio delle finestre, che in realtà è una comunicazione senza asseverazione alla quale vanno allegati le foto degli infissi e l'assenso condominiale (atto civilistico che l'ente locale non dovrebbe richiedere, ma tant'è: in questo caso, co-

me in altri, il funzionario chiede e il proprietario risponde, per evitare un contenzioso inutile).

Ok tacito in 90 giorni

In questo scenario si inserisce ora la riforma del permesso di costruire, secondo cui - nel silenzio del Comune - il titolo è rilasciato automaticamente. Nelle città con meno di 100 mila abitanti, il termine-base è 90 giorni; ma se servono integrazioni documentali il termine riparte da zero e si può arrivare quindi a 120 giorni. Nelle città più grandi - o in caso di progetti complessi - il termine per l'istruttoria si allunga, e si arriva a 150 giorni (210 se vengono chiesti nuovi documenti). Insomma: possono servire anche sette mesi, che diventano di più se il funzionario chiede qualche modifica agli elaborati progettuali. Senza dimenticare che nelle zone vincolate, che coprono circa metà del territorio, vale il silenzio-rifiuto.

Molti costruttori, allora, potrebbero preferire l'utilizzo della Super-Dia, che consente di avviare il cantiere dopo 30 giorni. Del resto, il vero vantaggio del vecchio permesso era la possibilità di ottenere un assenso esplicito, molto apprezzato dalle banche che spesso vogliono vedere le carte prima di erogare un prestito.

Altezze, volumi, destinazioni

Una logica simile a quella del permesso di costruire ispira anche la Scia, che consente di avviare subito il cantiere e che ora - nonostante le opposizioni di alcune Regioni e Comuni - dovrebbe essere utilizzabile in tutta Italia. Molti l'hanno criticata perché non lascia spazio per un controllo preventivo dell'amministrazione. Ma bisogna anche riconoscere che il sistema precedente non ha impedito che in Italia sorgessero 2 milioni di edifici fantasma non accatastati, né che venissero rea-


lizzati 30 mila abusi edilizi all'anno. Su tutti questi interventi, poi, aleggia una perplessità di fondo: tanto la Scia quanto il silenzio-assenso riguardano le procedure, ma non intaccano le norme sostanziali (quelle su altezze, volumi, destinazioni, vincoli e così via), che spesso creano ostacoli e limitazioni agli operatori. Peraltro, in una materia così complessa, la colpa non è solo delle regole: ad esempio, se la riqualificazione degli edifici dismessi non è mai decollata, molto dipende anche dal fatto che i Comuni hanno spesso avuto un incentivo distorto a mettere sul mercato nuovi terreni edificabili per incassare gli oneri di urbanizzazione.

Il nuovo piano casa


Il rilancio del piano casa punta a superare l'esperienza precedente, che si è rivelata un flop quasi ovunque, tranne che in Veneto e Sardegna. Leggi regionali restrittive, vincoli comunali, prudenza dei privati a stanziare risorse e complessità delle norme sostanziali non hanno consentito di mobilitare neppure un decimo dei 60 miliardi di investimenti preventivati dal Cresme.

Adesso, mentre molte Regioni stanno ancora limando le proprie discipline locali, lo Stato ne detta un'altra, destinata ad applicarsi automaticamente dopo 120 giorni (a meno che la Regione non intervenga con una propria legge). Alla fine dell'estate, quindi, quindi, i proprietari potrebbero trovarsi a dover scegliere tra due normative, sfruttando quella più vantaggiosa. Sempre che le proteste per la lesione dell'autonomia locale - che già si sono levate da alcuni assessori regionali - non si traducano in ricorsi alla Corte costituzionale. Altrimenti il braccio di ferro tra Governo e Regioni stritolerà anche il nuovo piano casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Novità in sintesi



Senza un «no» in tempi certi interventi al via

Un «sì» o un «no», una risposta in tempi certi alla propria richiesta, altrimenti scatta il silenzio-assenso. Il decreto sviluppo estende questo meccanismo anche al permesso di costruire. Nei centri urbani con meno di 100mila abitanti si può dunque partire con i lavori dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda, sempre che l'ente non chieda integrazioni documentali o modifiche al progetto. I tempi si allungano e possono arrivare a 210 giorni nei Comuni oltre 100mila abitanti e in caso di progetti complessi.

DOPPIO BINARIO

90
giorni

Termine base per ottenere risposta dal Comune

150
giorni

Il termine-base per le città oltre 100mila abitanti



Il nuovo piano casa

Lanciato un nuovo piano per l'edilizia privata. Il decreto sviluppo estende la possibilità di aumentare le volumetrie non solo per le abitazioni (al massimo del 20%), ma anche per gli edifici non residenziali. Per negozi, magazzini o edifici industriali si apre la possibilità di aggiungere un 10% alla superficie coperta. Il piano rimarrà però fermo per 120 giorni e, in ogni caso, fino a quando le Regioni non adotteranno leggi ad hoc. La normativa statale, inoltre, si sovrappone a quella varata dalle Regioni in attuazione del "vecchio" piano casa, avviato dall'intesa Stato-Regioni del 1° aprile 2009.

GLI AUMENTI DI VOLUME

ABITAZIONI
massimo

+20%

ALTRI EDIFICI
massimo

+10%

120
giorni

Tempo alle Regioni per adottare norme ad hoc



La Scia in edilizia

La segnalazione certificata si applica anche all'edilizia

Il decreto sviluppo ribadisce con una norma di rango legislativo la possibilità di applicare all'edilizia la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al posto della Dia. La Scia consente di iniziare subito i lavori (e non più dopo 30 giorni, come la Dia), ferma restando la possibilità di quest'ultima di effettuare controlli entro 30 giorni (e non più 60, come in precedenza). Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta delle amministrazioni.


ATTESA AZZERATA

30
giorni

L'attesa dopo la presentazione della Dia

0

Con la Scia i lavori possono iniziare subito




Volumi in vendita

Tutti i terreni esprimono la stessa "capacità edificatoria" e i diritti di costruzione possono essere ceduti da quelli non edificabili a quelli edificabili. È questo il principio base della perequazione urbanistica, che con il decreto sviluppo trova un riconoscimento nella legislazione. La norma non detta una disciplina esaustiva, ma cancella definitivamente i dubbi sulla legittimità degli strumenti urbanistici che hanno scelto questa impostazione, come il Pgt di Milano. Inoltre, vengono definite le modalità di circolazione della cubatura, che ora può essere venduta come un bene immateriale.

L'INDICE DEL PGT MILANESE

0,5

La capacità edificatoria prevista dal Pgt di Milano è pari a 0,5 mq/mq (che corrisponde al diritto di costruzione generato da ogni terreno della città)



Relazione acustica autocertificata

Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia o del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una:

autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. Una semplificazione per il costruttore, anche se in molti casi il tecnico dovrà comunque effettuare un'attività di progettazione per poter redigere la certificazione.



«Piani» su internet

I Comuni sono obbligati a pubblicare sui propri siti internet gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti. Inoltre, dovrà essere indicato in modo completo l'elenco dei documenti da allegare alle istanze presentate all'ente pubblico: l'assenza di documenti non richiesti non potrà costituire, di per sé, motivo di rigetto dell'istanza (e l'eventuale diniego sarà nullo); inoltre, le richieste di integrazione dovranno assegnare al privato un «termine congruo» per presentare gli atti mancanti.

LA «ZONIZZAZIONE»

6

Dalle aree residenziali a quelle industriali, sono 6 le zone in cui i Comuni dividono la propria superficie in base al limite di tolleranza dei rumori.

IL CODICE DELLA TRASPARENZA

241

È la legge 241 del 1990 la norma chiave della trasparenza amministrativa, lo strumento principe della tutela dei diritti del cittadino di fronte al «pubblico».

Scia, controlli in 30 giorni ma il falso è sempre punito

Chi dichiara dati non veritieri è comunque sanzionato

Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) si applica anche all'edilizia e sostituisce la denuncia d'inizio attività (Dia): il decreto sviluppo (Dl 70/2011) ribadisce la nota del ministero della Semplificazione (16 settembre 2010), precisando alcuni effetti e modalità procedurali di questo strumento, che è stato introdotto dalla legge 122/2010 e finora ha incontrato più di un ostacolo sul proprio cammino. Il chiarimento, peraltro, non è inserito direttamente nel testo unico dell'edilizia, ma nella legge 241/1990.

La Scia si caratterizza come uno dei nuovi gradini nella scala delle procedure edilizie, che prevede al "piano terra" le opere che non richiedono alcuna comunicazione all'amministrazione, poi via via quelle che necessitano di una semplice comunicazione al Comune, quelle in cui alla stessa comunicazione deve essere allegata una relazione tecnica e gli elaborati che asseverano la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici, la Scia stessa, la Dia con o sen-

za pagamento del contributo di costruzione, e infine il permesso di costruire.

Quando si applica

Il campo d'azione della Scia sono le opere di recupero più importanti, cioè quelle di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, più quelle di manutenzione straordinaria "pesante" (parti strutturali dell'edificio, incremento del numero delle unità immobiliari, variazione dei parametri urbanistici). Restano escluse nuove costruzioni e ampliamenti, che sono oggetto della cosiddetta Super-Dia o del permesso di costruire, fatta eccezione per l'edificazione di volumi tecnici (casotto caldaia e ascensore, bagni esterni) i parcheggi ai sensi della legge Tognoli, le demolizioni e ricostruzioni con la stessa volumetria e sagoma.

Gli allegati

Dal punto di vista formale non è facilissimo distinguere la Scia dalla comunicazione di inizio attività con relazione asseverata. Entrambe infatti, prevedono l'invio di una autodichiarazione al

Comune su un apposito modulo, presentata da un professionista abilitato, anche per raccomandata. Tra gli allegati devono esserci i necessari elaborati progettuali. In entrambi i casi i lavori possono iniziare il giorno stesso di deposito in Comune della segnalazione. A differenza della Dia, inoltre, l'iter della Scia non prevede espressamente il rilascio di certificato di collaudo finale, che attesti che quanto eseguito è conforme al progetto presentato, corredato della ricevuta della eventuale variazione catastale o della dichiarazione che essa non era necessaria. Poiché però i lavori per cui è prevista la Scia sono più "importanti" di quelli in cui è coinvolta la comunicazione, è prevedibile che Regioni e/o Comuni impongano l'invio di documentazione più dettagliata.

Le irregolarità


In caso di Scia, l'amministrazione ha tempo solo 30 giorni dalla presentazione per emettere provvedimenti di «divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa»: Deve comunque dare al cittadino almeno 30 gior-

ni di tempo per conformare l'intervento alla normativa vigente. Il termine di 30 giorni non si applica in caso di dichiarazioni false o mendaci rese dal cittadino o dal tecnico incaricato, oppure in caso di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Va comunque motivato che tale danno non può essere altrimenti risolto dal cittadino conformando a certe regole la propria attività.

Fin qui la legge che, a prima vista, parrebbe di fatto permettere anche opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistici, qualora l'amministrazione non impugnasse la Scia entro 30 giorni. Nei fatti, però, così non è, perché il tecnico assevera l'intervento agli strumenti urbanistici vigenti: pertanto se l'intervento viola le regole, la Scia è, appunto, «falsa e mendace».

Infine, il Governo ha chiarito che Scia è applicabile anche per gli immobili con vincoli storici, culturali e paesaggistici, purché corredata alla presentazione dei relativi assenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La scala dei permessi/1


ATTIVITÀ COMPLETAMENTE LIBERA



In base all'articolo 6 del testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), sono attività libere e non richiedono alcuna segnalazione al Comune:

- la manutenzione ordinaria;
- gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe, o di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo fuori dai centri abitati;
- i movimenti di terra per l'agricoltura;
- le serre mobili stagionali prive di strutture in muratura

COMUNICAZIONE SEMPLICE AL COMUNE



Per una serie di altri interventi occorre inviare una comunicazione in carta libera al Comune (i moduli sono predisposti a livello locale e in alcuni casi viene comunque chiesta la firma di un professionista). In base al testo unico dell'edilizia, sono soggetti a comunicazione:

- opere temporanee da rimuovere entro 90 giorni (come baracche o ponteggi);
- pavimentazioni di spazi esterni entro l'indice di permeabilità;
- pannelli solari termici fuori dai centri storici;
- aree ludiche ed elementi di arredo nelle aree pertinenza agli edifici

COMUNICAZIONE ASSEVERATA AL COMUNE



La comunicazione è necessaria per le opere di manutenzione straordinaria, comprese pareti e porte interne, che:

- non riguardino parti strutturali dell'edificio;
- non comportino aumento del numero delle unità immobiliari;
- non implicino incremento dei parametri urbanistici.

Gli allegati devono comprendere una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, che dichiara che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)



Consiste in un'autodichiarazione al Comune su apposito prospetto presentata da un professionista abilitato. Sostituisce la denuncia d'inizio attività (Dia) e si differenzia da questa perché si può attivare il cantiere il giorno stesso della sua presentazione, senza attendere 30 giorni. La Scia riguarda tra l'altro le opere di manutenzione straordinaria "pesante" per le quali non si può fare la comunicazione asseverata; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo; i lavori di ristrutturazione edilizia che non creino un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente



1 | LE MISURE

Irregolarità tollerate se si «sfora» fino al 2%

Donato Antonucci

Ogni abuso edilizio, anche se lieve, come nel caso di quelle parziali difformità assoggettate alle sole "pene" amministrative e non anche a quelle penali, va sanzionato. Tuttavia nella nostra legislazione non c'è una definizione compiuta della «parziale difformità» dell'intervento rispetto a quanto assentito dal titolo abilitativo e anche l'articolo 34 del testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) si limita sostanzialmente a disciplinare l'iter sanzionatorio di questa tipologia di illecito.

Il concetto di opera parzialmente difforme viene così individuato per esclusione, facendovi rientrare tutte quelle opere o lavori non riconducibili ai casi di totale difformità, oppure alle ipotesi di variazioni essenziali, la cui individuazione rientra nella competenza legislativa regionale.

Esiste però un livello al di sotto del quale non si può neppure parlare di parziale difformità dell'opera ed è

quello costituito dalle cosiddette «tolleranze di cantiere», cioè quegli scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non poter essere considerati un illecito edilizio e da non venire sanzionati.

La misura del parametro di tolleranza viene oggi formalmente stabilito dall'articolo 5, comma 2, lettera a, n. 5), del Dl 70/2011. La norma, aggiungendo il comma 2-ter all'articolo 34 del testo unico dell'edilizia, dispone che «ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali».

Così, ad esempio, se l'altezza massima di un fabbricato è stata fissata in 20 metri dal permesso di costruire, un aumento del 2%, corrispondente a 40 cm, non potrà essere qualificato come abuso edilizio e non potrà essere contestata la parziale difformità. Le ricadute sono

indubbiamente positive per ciò che attiene alla certezza della posizione giuridica di chi realizza le opere, ponendo un limite oggettivo agli apprezzamenti discrezionali della Pa.

In realtà, però, norme come questa erano già presenti da tempo in moltissimi regolamenti edilizi comunali e, in alcuni casi, direttamente disciplinate da leggi regionali. Anzi, il parametro della tolleranza fissato dal decreto sviluppo, pur innalzando gli indici già contemplati da molti regolamenti edilizi, risulta inferiore a quelli stabiliti dall'Abruzzo (articolo 7 della legge 52/1989) e dalla Sicilia (articolo 12 della legge 37/1985), che invece arrivano sino al 3 per cento.

Peraltro, il nuovo parametro va inteso solo come un livello minimo, che il legislatore regionale non potrà disattendere poiché, diversamente, reintrodurrebbe un'ipotesi di abuso edilizio che il legislatore nazionale ha inteso escludere. Nulla vieta però che le regioni mantengano - o individuino -

indici di tolleranza più elevati, magari in occasione della determinazione delle variazioni essenziali, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico.

Va comunque precisato che la nuova disposizione è destinata a operare unicamente nei rapporti con l'amministrazione, non potendo legittimare alcuna lesione dei diritti dei terzi, specie in materia di distacchi tra costruzioni. In altri termini, anche se un ampliamento del 2% del fronte di un fabbricato potrà non costituire un abuso edilizio, il vicino potrà sempre chiedere al giudice ordinario l'arretramento del corpo di fabbrica, per ripristinare le distanze eventualmente violate.

Inoltre, va chiarito che il parametro di tolleranza stabilito dal decreto sviluppo non potrà in alcun modo essere invocato nel caso di interventi su immobili assoggettati a vincolo storico-artistico o paesaggistico eseguiti in difformità dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Dlgs 42/2004. Ciò sia perché l'ambito di applicazione della nuova disposizione viene espressamente circoscritto alla materia edilizia, sia in quanto gli articoli 167 e 181 del codice Urbani sanzionano qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se il sindaco tace il cantiere può iniziare

Permesso di costruire: silenzio-assenso dopo 90 giorni dalla richiesta (150 nei grandi centri)

Guido A. Inzaghi

Il silenzio-assenso si estende al permesso di costruire. Il decreto sviluppo applica anche agli interventi più pesanti la stessa logica di fondo - anche se le implicazioni tecniche non sono perfettamente identiche - propria della Scia e della Super-Dia.

Nell'impostazione del Dl 70/2011, quindi, l'esigenza di accelerare gli interventi prevale sulle cautele ispirate al rischio di abusi edilizi o di eccessiva deresponsabilizzazione dei funzionari comunali. D'altra parte, il procedimento che conduce al rilascio per silentium del titolo edilizio non è certo sottratto al controllo dell'amministrazione (non vale comunque per i beni sottoposti a vincolo culturale, naturale o paesaggistico) e anzi si realizza in un periodo più lungo e con maggiori tutele di quanto accade per i procedimenti di Dia e Scia.

Il progettista

Il fine della semplificazione è perseguito mediante la riscrittura dell'articolo 20 del testo unico dell'edilizia che, anzitutto, ora prevede che la domanda di permesso di costruire sia «accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia».

La previsione è centrale perché è proprio in ragione della dichiarazione di conformità (di cui il progettista si assume la responsabilità anche penale, rischiando la reclusione da uno a tre anni) che, decorso il termine minimo di 90 o 150 giorni, il silenzio del Co-

mune equivale a titolo edilizio.

Non solo, l'asseverazione di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie (sempreché questa non comporti valutazioni tecnico-discrezionali) è ora prevista per tutte le destinazioni d'uso, allargandosi così i casi (finora limitati alla residenza) in cui è possibile fare a meno del parere preventivo dell'Asl.

I tempi

Il nuovo articolo 20 procede quindi dettando i tempi del procedimento. Sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande:

■ entro 10 giorni dalla domanda il Comune nomina il responsabile del procedimento;

■ entro 60 giorni dalla domanda (120 nelle città oltre 100 mila abitanti o per i progetti complessi) dalla domanda il Comune cura l'istruttoria e formula la proposta di provvedimento previa l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari; il termine può essere sospeso per ottenere modifiche limitate; inoltre, entro i primi 30 giorni (60 nelle città maggiori e per i progetti complessi), può essere interrotto per richiedere documenti integrativi: in questo caso il termine per l'istruttoria riparte da zero dal momento in cui l'interessato consegna i documenti;

■ entro 30 giorni dalla proposta il dirigente o il responsabile dell'ufficio rilasciano il permesso di costruire, ovvero lo negano entro 40 giorni (i 10 giorni in più servono per anticipare i motivi che impediscono il rilascio del titolo, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990).

Il principio

La riforma è dunque nel com-


ma 8 del nuovo articolo 20, che converte il precedente silenzio-rifiuto in silenzio-assenso. Questa è la nuova previsione: «Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali».

In questi ultimi casi, qualora l'immobile sia sottoposto a vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per adottare il provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Nel caso tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.


Qualora invece l'immobile sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce l'assenso nell'ambito della conferenza di servizi e il termine decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine, sulla domanda si intende formato il silenzio-rifiuto.

Nel rispetto della competenza regionale, la previsione afferma infine la salvezza delle norme regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione (ad esempio le Super-Dia regionali) e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La procedura



01 | LA DOMANDA

La richiesta per il rilascio del permesso di costruire deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia del Comune. Alla domanda si dovrà allegare l'attestazione del titolo di legittimazione a presentare la domanda (come il titolo di proprietà dell'immobile) e gli elaborati progettuali e altri documenti previsti dal regolamento edilizio comunale. Va poi presentata anche la dichiarazione di un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme di settore e in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico-sanitarie, di efficienza energetica.

02 | L'ISTRUTTORIA

Il responsabile del procedimento, nominato dall'amministrazione comunale entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, ha 60 giorni (120 nelle città con oltre 100mila abitanti o per i progetti dichiarati complessi) per formulare una proposta di provvedimento, corredata da una relazione. In questi 60 giorni, il responsabile del procedimento acquisisce i pareri e gli atti di assenso necessari e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente.

03 | MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il responsabile del procedimento può proporre modifiche di lieve entità al progetto: in questo caso, il termine dell'istruttoria è sospeso e riprende da dove si era fermato dopo che l'interessato ha comunicato di accettare o rifiutare le modifiche (l'interessato ha poi 15 giorni per integrare il progetto). Entro 30 giorni

dalla domanda (60 nei Comuni più grandi o nei progetti complessi) il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni della documentazione: in questo caso, l'istruttoria riparte da zero dopo che l'interessato consegna i documenti.

04 | IL RIFIUTO

Nei successivi 30 giorni dalla proposta di provvedimento, il responsabile dell'ufficio adotta il provvedimento di approvazione o di diniego e lo notifica all'interessato. In caso di diniego, il dirigente a capo dell'ufficio o il responsabile del procedimento devono comunicare le motivazioni del diniego entro 40 giorni dalla proposta di provvedimento.

05 | IL SILENZIO-ASSENSO

Se l'ufficio non emette alcun atto, né di rilascio del titolo abilitativo né di diniego, a trenta giorni dalla proposta di provvedimento presentata dal responsabile del procedimento, «si intende formato il silenzio-assenso».

06 | QUANDO C'È IL VINCOLO

Il decreto sviluppo prevede esplicitamente che il silenzio-assenso non sia applicabile in presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale. Nel caso di un vincolo la cui salvaguardia spetti all'amministrazione comunale, anche per delega, si potrà utilizzare il silenzio-assenso, ma solo dopo che sarà stato rilasciato l'atto di assenso dell'ufficio preposto al vincolo. Il termine decorrerà da quel momento. Qualora la competenza di salvaguardia sul vincolo spetti invece a un'amministrazione diversa (ad esempio una Soprintendenza) si dovrà convocare una conferenza di servizi per ottenere il rilascio dell'atto di assenso.


La scala dei permessi/2

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)



Va presentata 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori (la Toscana ha abbreviato il termine a 20 giorni con propria legge) e se il Comune in questo periodo non fa obiezioni si può dare il via al cantiere. Nello schema iniziale previsto dal testo unico dell'edilizia, la Dia è una categoria "residuale": può essere usata, cioè, per tutti i lavori che non sono né attività edilizia libera, né attività soggetta a permesso di costruire. Il Dl 78/2010 ha introdotto la Scia e il decreto sviluppo ribadisce ora che la Dia in edilizia è sostituita dalla Scia: a livello locale, però, può essere ancora chiesta la Dia

SUPER-DIA



Quella che semplificando si chiama "Super-Dia" è la Dia presentata in alternativa al permesso di costruire. In questo caso, precisa il Dl sviluppo, la Dia non viene sostituita dalla Scia. La "Super-Dia" può riguardare opere per le quali esistano piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e che non siano soggette alle procedure semplificate precedenti. Varie eccezioni sono dettate a livello locale: per esempio, in Lombardia la Dia può essere sempre alternativa al permesso di costruire

PERMESSO DI COSTRUIRE CON SILENZIO-ASSENSO



Nello schema del testo unico dell'edilizia, il permesso di costruire è previsto per tre grandi categorie di attività:

- ▣ nuove costruzioni;
- ▣ ristrutturazione urbanistica;
- ▣ ristrutturazione edilizia rilevante (es. demolizione e ricostruzione non fedele).

Intervenendo sulla procedura per il rilascio del permesso di costruire, il Dl sviluppo introduce il principio del silenzio-assenso, stabilendo che il permesso si intende rilasciato dopo 90 giorni nei Comuni con meno di 100 mila abitanti e 150 giorni in quelli più grandi (o per interventi complessi).

PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREA VINCOLATA



Se l'istanza di permesso di costruire riguarda immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali o culturali, il principio del silenzio-assenso non vale. Se l'interessato non si è attivato per ottenere i via liberi necessari, diversi da quelli urbanistici rilasciati dal Comune, viene convocata una Conferenza di servizi a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate. Mancando l'assenso dell'ente preposto, ottenibile attraverso le procedure che regolano ciascun vincolo, scatta il silenzio-rifiuto anziché il silenzio-assenso.

LE SENTENZE



STRUMENTI NECESSARI

La formazione del silenzio-assenso sulle domande di concessione edilizia è subordinata alla necessaria esistenza di uno strumento urbanistico vigente e adeguato alle prescrizioni ed agli standard edilizi, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio tale da non lasciare all'amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico (Consiglio di Stato, 150/98 e 1381/98).

L'impatto del decreto sviluppo
Tale principio vale anche alla luce delle novità del decreto sviluppo.

IL RICORSO

Nel caso di ricorso contro il silenzio del Comune sull'istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio e non deve estendersi all'accertamento della legittimità della pretesa a ottenere la concessione (Tar Lombardia 490/2011; Tar Campania, Napoli, 11099/2004).

L'impatto del decreto sviluppo
Partendo dall'affermazione della per cui il ricorso sul silenzio dell'amministrazione non attiene al merito tecnico del provvedimento, l'interesse del ricorrente comunque verrebbe soddisfatto dal formarsi di un

silenzio-assenso per decorrenza dei termini, con l'effetto di rendere improcedibile la domanda proposta.

SOSPENSIONE LAVORI

La sospensione di una concessione edilizia prolungata nel tempo è fuori dalla prassi, visto che il testo unico limita temporalmente a 45 giorni l'efficacia degli atti di sospensione dei lavori (Tar Marche, 669/2009).

L'impatto del decreto sviluppo
Il testo unico concede all'ufficio tecnico di valutare la legittimità della concessione in un arco temporale limitato. La tassatività del termine è a tutela del privato, il quale deve poter sapere in termini ragionevoli se il permesso di costruire è legittimo o meno. La giurisprudenza ha affermato che la legge sulla trasparenza amministrativa ha accolto il principio che il silenzio-assenso, formatosi per decorso del tempo prescritto dall'inoltro dell'istanza può formare oggetto di provvedimenti caducatori in via di autotutela. Oggi, con la formazione del titolo per silenzio-assenso questa strada è sicuramente percorribile.

IL VINCOLO

L'esistenza di un vincolo paesaggistico esclude la formazione del silenzio-assenso sulle domande di rilascio di titoli edilizi in sanatoria (Consiglio di Stato 2024/2009).

L'impatto del decreto sviluppo

Queste indicazioni sono state accolte nel decreto sviluppo. Infatti, si precisa nella nuova disposizione del Testo unico che il silenzio-assenso non si applica nel caso sull'immobile siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. In questa ipotesi se il vincolo compete alla stessa amministrazione comunale il termine decorre dal rilascio dell'atto di assenso.

a cura di Stefano Rossi

LA DIFESA

1 | IL PRIVATO

Causa per danni al Tar in caso di inadempienze

Guglielmo Saporito

Le norme del decreto sviluppo introducono il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire e dimezzano da 60 a 30 giorni il termine dei controlli sulla Scia (in seguito alla presentazione della quale, comunque, è possibile avviare subito il cantiere).

Ma cosa succede se l'amministrazione interviene dopo che è già concluso il termine per provvedere? E quali rimedi può attivare il privato (un vicino, un condomino) per impedire il maturare di un provvedimento tacito? A tali quesiti rispondono i principi posti dal Dlgs 104/2010 sul processo amministrativo, condivisi da una giurisprudenza rigida nei confronti della pubblica amministrazione. Superato il periodo (fino al 1999) in cui

ritardi e omissioni del soggetto pubblico non provocavano danni risarcibili, attualmente la prassi ammette il pagamento dei danni, da chiedersi al giudice amministrativo. I tempi per la richiesta sono di 60 giorni dal fatto lesivo (qualora si intenda ottenere l'annullamento del provvedimento sfavorevole) oppure 120 giorni (qualora si intenda ottenere solo il risarcimento del danno e non interessi più l'annullamento). Può infatti accadere che non vi sia più interesse a un provvedimento favorevole dell'amministrazione, perché si è ceduto il bene o si sono previste modifiche edili di tipo diverso, ma permanga solo l'interesse ad ottenere il risarcimento del danno. Quest'ultimo comprende anche le occasioni perdute di guadagno, tra le quali, ad

esempio, la possibilità di ricavare un prezzo migliore dalla vendita del bene migliorato con un provvedimento edilizio facilmente rilasciato o il recupero di benefici fiscali. Il rimedio per fronteggiare un diniego di provvedimento tacito è il ricorso al tribunale amministrativo o, in alternativa, al Capo dello Stato: i casi più frequenti riguardano provvedimenti che interrompono i termini per il formarsi del silenzio-assenso chiedendo documentazione secondaria o già in possesso dell'amministrazione. Una richiesta del genere diluisce i termini per provvedere ma, se nasconde la volontà dell'amministrazione di allungare i termini per provvedere, se ne può ottenere l'annullamento dimostrando il fine deviato. Con un

provvedimento d'urgenza (denominato «sospensiva») si può azzerare subito la richiesta dilatoria dell'amministrazione e fruire del silenzio-assenso, in attesa di una sentenza che impone un'attesa di circa un anno.

Frequente è anche l'ipotesi di un'amministrazione che, pochi giorni dopo il formarsi del silenzio-assenso, trasmette un provvedimento che nega il formarsi di un provvedimento tacito. Anche in questo caso il rimedio consiste in un ricorso che, date alla mano, tenda a dimostrare il maturarsi di un silenzio-assenso, tenendo presente, ad esempio, l'irrelevanza del periodo feriale estivo e il carattere "ricettizio" del provvedimento di diniego (cioè la rilevanza della data di arrivo, non di quella di partenza del provvedimento). Ribaltando il ragionamento, il vicino e il condomino ostili all'attività edilizia potranno impugnare il provvedimento tanto nei 60 (al Tar) o 120 giorni (al Capo dello Stato) oppure chiedere il solo risarcimento del danno (al Tar).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A livello locale si allarga l'area della Super-Dia

**Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci**

La Super-Dia degli enti locali può differire in alcuni importanti dettagli da quella nazionale. Il caso più evidente è in Lombardia che rende praticabile la scelta tra Super-Dia e permesso di costruire per qualunque opera, salvo un caso particolarissimo: i cambi d'uso di immobili, anche senza opere edilizie, per creare luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali. Insomma, le moschee e i centri giovanili alternativi sono guardati con cautela. In alcune Regioni, Dia e Super-Dia non sono alternative al permesso di costruire, ma procedure obbligatorie in determinati casi. Così è, ad esempio, in Toscana, in Emilia Romagna o in provincia di Trento, in cui scatta comunque la Super-Dia se vi è coerenza delle nuove costruzioni o degli ampliamenti alle disposizioni

planivolumetriche, tipologiche e formali degli strumenti urbanistici o ai relativi piani attuativi. Tuttavia l'Emilia Romagna delega ai Comuni la facoltà di stabilire quali siano gli interventi di trasformazione soggetti a Super-Dia, escludendone altri. Altre Regioni (come il Piemonte o il Friuli) si adeguano di fatto alle norme nazionali, altre ancora (il Lazio o le Marche) non hanno di fatto regole proprie. La Provincia autonoma di Bolzano lascia ai Comuni l'intera disciplina della Dia. Va ricordato infine anche che l'Emilia Romagna è un caso pilota nell'aver stabilito il meccanismo del silenzio-assenso in caso di permesso di costruire, seguita poi dalla Provincia di Trento.

Per ammorbidire i rischi della Super-Dia sono stati messi a punto due strumenti. Il primo è il certificato di destinazione

urbanistica, previsto dall'articolo 30 del testo unico e recepito in modo più dettagliato da varie norme regionali. In esso sono contenute tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i vincoli, ambientali e paesaggistici, riguardanti l'area e gli edifici interessati. Nato come documento da allegare alle compravendite di lotti per tutelare gli acquirenti, è comunque un mezzo utile anche per avere certezze in caso di interventi e va rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Il secondo strumento messo a punto in molte Regioni è una sorta di istruttoria, e cioè un esame preventivo da parte degli uffici delle istanze per suggerire modifiche e adeguamenti, molto prima che la domanda di Super-Dia o di permesso di costruire sia ufficialmente presentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rilancio dell'edilizia

Piano casa: il bonus è automatico

Senza leggi regionali, dopo 120 giorni è ammesso un aumento di volume del 20%

Guido A. Inzaghi

Il governo ci riprova. La possibilità di realizzare volumetrie aggiuntive in deroga al piano regolatore anche attraverso la demolizione e ricostruzione, il mutamento delle destinazioni d'uso e la modifica della sagoma degli edifici esistenti torna con rinnovata forza nella disciplina edilizia statale.

È stato definito un nuovo piano casa, ma tante sono le differenze rispetto alla bozza del decreto legge (mai deliberato dal Consiglio dei ministri) che diede vita all'accordo stipulato il 1° aprile 2009 nella conferenza unificata Stato-Regioni e che promosse le leggi regionali sul piano casa per il rilancio dell'economia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Le novità

La principale differenza sta nella maggiore forza con cui il Governo si muove: il decreto sviluppo (Dl 70/2011) detta una disciplina (definita «legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane») idonea a trovare applicazione diretta qualora - decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore - le regioni non approvino le proprie leggi in materia (peraltro definite «eventuali»). Una «forza» che, però, si è già attirata le critiche di alcuni assessori regionali e su cui potrebbe aprirsi un nuovo fronte tra Governo e Regioni.

Non si fa poi menzione alla possibilità di escludere determinate aree del territorio comunale dall'applicazione dagli incentivi (pur rimanendo possibile che a tanto provvedano le regioni con le leggi applicative) e non si prevede una scadenza (che l'accordo fissava in 18 mesi) per la possibilità di realizzare gli ampliamenti.

Anche dal punto di vista sostanziale le differenze sono rilevanti: gli edifici passibili di azione sono solo quelli ricadenti nelle zone degradate (che il decreto però non definisce), ma oggetto dell'intervento è tutto il patrimonio edilizio e non solo quello residenziale (cui comunque spetta l'incremento volumetrico maggiore

del 20%, rispetto al 10% riservato alle altre funzioni).

Le leggi regionali

L'articolo 5, comma 9, del decreto assegna alle regioni il termine di 60 giorni per approvare leggi che agevolino la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, attraverso:

- ① il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente;
- ② la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- ③ l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- ④ le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Tutti gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi (salvo che oggetto di sanatoria) o si-

ti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta.

Il permesso «in deroga»

Decorsi 60 giorni e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, gli interventi potranno essere realizzati con il permesso di costruire in deroga (l'iter è previsto dall'articolo 14 del testo unico dell'edilizia), anche per effettuare il cambio di destinazione d'uso. Ciò significa che la realizzazione degli interventi descritti dal decreto legge potrà avvenire in deroga alla strumentazione urbanistica ed edilizia locale (ma non alle leggi statali e regionali di settore). Il tutto tenendo conto di due fattori: primo, dovrà trattarsi di interventi di razionalizzazione del patrimonio esistente e recupero di aree urbane degradate; secondo, e più importante, servirà comunque il passaggio in consiglio comunale per raccogliere

l'assenso politico, e dunque discrezionale, al superamento della disciplina del Prg e del regolamento edilizio. Il consiglio comunale dovrà determinare anche la percentuale di ampliamento consentita.

Resta inoltre fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, disposizioni contenute nel codice dei beni culturali).

Sempre decorso il termine di 60 giorni, ma solo nelle regioni a statuto ordinario, i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati (e pare logico aggiungere anche adottati) dalla giunta comunale.


Le norme a regime

Passati 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche senza avvalersi del permesso di costruire in deroga e, quindi, anche attraverso Dia o Scia a seconda dei casi e della legge regionale applicabile.

Fino all'eventuale approvazione delle leggi regionali, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale è realizzata in misura non superiore al 20% del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti e asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

I piani casa esistenti

Le disposizioni del decreto sembrano aggiungersi alle leggi regionali sul piano casa (ancora in vigore), per cui spetterà agli interessati decidere se avvalersi di esse, del permesso di costruire in deroga previsto nel periodo di prima applicazione del decreto o delle possibilità che scattano dopo 120 giorni dall'entrata in vigore, sempreché la regione non assuma nuove disposizioni in materia.



LE NORMATIVE LOCALI

Regione per regione la sintesi delle norme varate per il piano casa

| Regione | Aumenti massimi (salvo casi particolari) | Demolizioni e ricostruzioni (salvo casi particolari) | Anche non residenziale | Scadenza |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Abruzzo (1) | + 20% superficie (max 200 mc) | + 35% superficie | Sì | 31 luglio 2012 |
| Basilicata | + 20% superficie con aumento fino 400 mq | + 30% superficie | No (2) | 8 agosto 2011 |
| Bolzano | + 200 mc | + 5-10% volume | Sì (3) | Nessuna scadenza |
| Calabria | + 20% superficie (max 60 mq e 200 mc per unità) | + 35% volume | No (4) | 21 agosto 2012 |
| Campania | + 20% volume | + 35% volume | Sì | 29 giugno 2012 |
| Emilia R. | + 20% superficie (max 70 mq) | + 35% superficie | Sì | Scaduto il 31 dicembre 2010 |
| Friuli V. G. | + 35% volume (max 1.000 mq) | + 35% | Sì | 19 novembre 2014 (5) |
| Lazio | + 20% volume o superficie, entro max 200 mc o 62,5 mq | + 35% | Sì | 21 luglio 2013 |
| Liguria | Fino a 200 mc: + 60 mc; 200-500 mc: + 20%; 500-1.000 mc: + 10%; 1.000-1.500 mc: + 170 mc max | + 35% volume | Sì | 31 dicembre 2013 |
| Lombardia | + 20% volume fino a 300 mc | + 30% volume | Sì | Scaduto il 15 aprile 2011 |
| Marche | + 20% volume con max 200 mq (max 95 mq finali per edifici sotto 80 mq) | + 35% volume | Sì | 30 giugno 2012 |
| Molise | + 20-30% volume fino a 300 mc | + 35-40% volume | Sì | 16 dicembre 2011 |
| Piemonte | + 20% (max 1.200 mc a fine lavori) | + 25% volume | Sì (6) | 31 dicembre 2012 |
| Puglia | + 20% volume (fino a 200 mc) | + 35% volume | No | 24 settembre 2011 |
| Sardegna | + 20-30% volume | + 30% volume | Sì | 30 ottobre 2011 |
| Sicilia | + 20% volume (max 200 mc) | + 25% volume | Sì (6) | 25 luglio 2012 |
| Toscana | + 20% superficie (fino a 70 mq) | + 35% superficie | No (4) | 31 dicembre 2011 |
| Trento | + 3-20% volume (7) | + 15% volume oppure 5-25% (7) | Sì | Scaduto il 5 marzo 2011 |
| Umbria | + 25% superficie (fino a 80 mq) | + 25% superficie | Sì | 30 dicembre 2012 (8) |
| Valle d'Aosta | + 20% volume | + 35% volume | Sì (9) | Nessuna scadenza |
| Veneto | + 20% volume | + 40% volume | Sì | 11 luglio 2011 |

Note: (1) La legge vale solo per i Comuni che l'hanno recepita entro il 31 luglio 2010; (2) cambi d'uso per il turistico; (3) pubblici esercizi e turistico; (4) ammessi, ma solo in edifici a prevalenza residenziale; (5) termine inizio lavori; (6) a uso artigianale, produttivo, direzionale e, con limitazioni, turistico; (7) a seconda prestazioni energetiche; (8) nessun termine per gli edifici non abitativi; (9) norme particolari per edifici turistici

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

LE MODIFICHE IN ARRIVO

01 | LAZIO

Proroga di tre anni in arrivo

È in corso di revisione la legge regionale del Lazio. Oltre alla proroga (probabilmente di tre anni) per le domande è previsto l'allargamento della possibilità di ampliamento agli edifici sopra i mille metri cubi. Con l'estensione degli incrementi in deroga del 20% anche nelle aree agricole, dovrebbe arrivare la semplificazione del cambio d'uso per gli immobili non residenziali fino a 20mila mq a patto che non rientrino in aree industriali e che il 30% degli alloggi realizzati sia ceduto per housing sociale. Infine, spuntano gli incentivi alla demolizione degli immobili nei 300 metri dalle coste in cambio della possibilità di ricostruire in aree dell'entroterra con un 100% di bonus di cubatura

02 | PUGLIA

Meno vincoli

Vicina a una micro-proroga dei termini, fino al 31 dicembre 2011. Nelle modifiche proposte alla legge regionale sono inseriti correttivi che rimuovono vincoli dimensionali e procedurali o anche solo interpretativi, per assicurare una più agevole attuazione della legge, ma senza snaturare lo spirito della versione approvata in prima battuta. Fra le misure sotto esame, soglie più morbide per le possibilità di intervento, la riduzione al 50% (dal 75%) della destinazione residenziale minima richiesta per le sostituzioni, la semplificazione delle modalità di valutazione antisismiche nel caso l'intervento di ampliamento sia strutturalmente autonomo rispetto all'edificio preesistente

03 | VENETO

Risultati positivi

Revisione anche per il Veneto che si prepara a prorogare fino al luglio del 2013 il termine per la presentazione delle domande di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia. I positivi risultati ottenuti finora hanno indotto la giunta a proporre di allargare la portata della legge, introducendo nuove previsioni come la possibilità di operare ampliamenti a seguito di demolizione anche parziale di edifici, di realizzare incrementi nelle zone agricole a prescindere dai requisiti soggettivi del richiedente, di recuperare i sottotetti dei centri storici, spesso volumi non utilizzati la cui incuria provoca danni irreversibili al fabbricato. La parola spetta ora al Consiglio regionale

LE VIOLAZIONI DELLE RETI SONO SEMPRE PIÙ DIFFICILI. COSÌ SONO FINITI NEL MIRINO SPORTELLI AUTOMATICI E DISTRIBUTORI

Il cyber-crimine si sposta sui bancomat

TORINO

Il cyber crimine si sposta sempre più nei luoghi "fisici" dove transitano dati e denaro come i bancomat o addirittura i distributori di carburanti: nel 2010 sono cresciuti moltissimo, dopo che si erano già duplicati nel 2009, questo tipo di attacchi.

È la fotografia dei nuovi hacker che emerge dal Data breach investigations report 2011, realizzato dalla statunitense Verizon Business, che da due anni si avvale della collaborazione dell'intelligence Usa e da quest'anno della

National High Tech Crime Unit della polizia olandese (Kl-pd). In base al report emerge un generale abbassamento - registrato sul 92% degli attacchi - del livello di complessità. Mentre un attacco da remoto, indirizzato ad un computer, era altamente sofisticato e pilotato appunto dall'hacker che lo realizzava, adesso l'attacco avviene in maniera più semplice, lo si sferra senza guidarlo, scegliendo quindi i loro bersagli più per opportunità che per scelta.

È per questo che le piccole e medie imprese adesso risultano di gran lunga le aziende

più soggette ad attacchi (83%), i quali sono diretti per lo più a specifici settori industriali: in primis alberghi e turismo (40%), per seguire l'immobiliare (25%), che agli occhi degli hacker, appaiono come le strutture meno attente alla stessa sicurezza dei dati. Mentre appaiono in leggera flessione gli attacchi rivolti ad aziende appartenenti al settore finanziario (22%).

La perdita di dati causata da cyber-attacchi è nettamente diminuita nel 2010, ma il numero totale di violazioni informatiche è stato più alto che mai. Il numero di furti di dati nel 2010 è crollato da 144 milioni a soli 4 milioni, dato che rappresenta il più basso volume di perdita di dati in assoluto da quando è stato lanciato il report nel 2008.

L'apparente contraddizione tra basse perdite di dati ed elevato numero di violazioni ha origine da un significativo declino delle violazioni su larga scala causato da un cambio di tattica dei cybercriminali, che si stanno impegnando in attacchi di minore entità con maggiori opportunità piuttosto che in attacchi su larga scala più complessi e stanno usando attacchi relativamente non

sofisticati per penetrare nelle organizzazioni. Per esempio, solo il 3% delle violazioni è stato considerato inevitabile senza un'azione correttiva eccessivamente dispendiosa o difficile da mettere in atto.

L'hacking con il 50% e il malware, cioè il lancio di virus nei sistemi, con il 49% rappresentano i tipi di attacco di maggior spicco, seguiti da password e credenziali deboli o trafugate. Per la prima volta, gli attacchi fisici - come la manomissione dei bancomat - sembrano essere uno dei tre metodi più comuni per ottenere l'accesso non autorizzato. Dopo essere duplicati in percentuale nel 2009, questo tipo di attacchi sono nuovamente duplicati nel 2010: manomissione dei dispositivi per le carte di credito, le pompe di benzina e i terminali dei punti vendita.

[R. E.]

Alberghi
Il settore è finito nel mirino nel 40% degli attacchi presi in esame dal report: è visto come più vulnerabile

Il crollo
Gli attacchi che si concludono con il furto di dati sono calati da 144 a 44 milioni, ma è cresciuto il numero di violazioni



Ict, il gap della sanità: il 79% investito al nord

Un'analisi del Politecnico di Milano rileva che la spesa pro-capite nel settentrione è di 21 euro contro gli appena 9 del sud e delle isole. Secondo Giuseppe Gorla, Responsabile IT Strategy di Accenture: "Qualsiasi pubblica amministrazione con il cloud può conseguire risparmi tra il 30%, 40%"

STEFANIA AOI

Milano

Nelle pubbliche amministrazioni il cloud computing è un po' come mister X. Eppure questo semi sconosciuto in molti comuni e province creerà di qui dal 2015, solo in Italia, una ricaduta economica stimata in circa 21 miliardi di euro solo per enti locali, aziende sanitarie, scuole. E' quanto emerge da uno studio realizzato dal Centre for Economics and Business Research (Cebr) e commissionato dalla Emc società che assiste le aziende nell'implementazione di infrastrutture informatiche. Il passaggio alla "nuvola" consentirà l'accesso a informazioni, dati e servizi via Internet, rendendo superfluo l'acquisto di server o data center, software e consentendo anche di eliminare in gran parte costi di gestione e manutenzione delle macchine e di pagare in base all'uso dei servizi utilizzati. Il problema è che finora gli investimenti in cloud, a dire degli esperti, sono ancora bassi.

Un caso emblematico è quello degli ospedali e delle aziende sanitarie. Il budget per l'innovazione tecnologica (Ict) nelle strutture italiane (pubbliche e private) è di appena 920 milioni di euro. Il 79% delle risorse concentrato nel Nord Italia, dove la spesa Ict pro capite è di 21 euro, contro i soli 9 euro per abitante nel Sud e nelle Isole. C'è da dire però che la maggior parte del budget nazionale è concentrato nel settore pubblico: quasi metà (48%) è collocato nelle Asl e un terzo (31%) nelle aziende ospedaliere. Secondo lo studio dell'Osservatorio Ict in Sanità del Politecnico di Milano, presentato la settimana scorsa, si tratta però di investimenti minimi e il rapporto tra budget in tecnologia e spesa dell'azienda si attesta su un valore medio di circa l'1%. Una quota ancora lontana dai target europei ma che nei prossimi tre anni, secondo i ricercatori, è destinata ad aumentare. Il cloud potrebbe essere utilissimo in sanità, consentendo per esempio di ridurre i ricoveri grazie al monitoraggio a distanza del paziente da parte del medico, grazie al-

l'uso di cerotti e magliette speciali in grado di verificare le condizioni di salute di chi li indossa. Attraverso il cloud poi le città potrebbero diventare più 'intelligenti', migliorando la sicurezza attraverso telecamere sui pali della luce che segnalano crimini, o risparmiando corrente nelle strade e negli edifici pubblici grazie ad applicazioni ad hoc.

Non ha dubbi Giuseppe Gorla, Responsabile IT Strategy Infrastructure & Security della società di consulenza Accenture: «Qualsiasi pubblica amministrazione potrebbe spendere meno con il cloud che con i sistemi tradizionali. Stimiamo risparmi tra il 30%, 40% e di certo si guadagnerebbe in efficienza e qualità. Negli Stati Uniti hanno compreso l'importanza di mettersi al passo con i tempi e il responsabile dei Sistemi informatici della Casa Bianca ha dichiarato che degli 80 miliardi di dollari da destinare alle spese informatiche del Paese, 20 miliardi dovranno essere spesi per il cloud». L'esperto Accenture spiega che da questo punto di vista in Italia non si è fatto abbastanza.

«Qualcosa si sta muovendo in particolare nella scuola e nella sanità» conclude Gorla. E qualcosa si muove anche a livello ministeriale: la settimana scorsa il Tesoro ha assegnato una gara per fornire servizi in cloud ai cittadini, con l'intento di consentire il pagamento delle tasse e delle imposte comunali.

Puntare sul cloud permetterà alle pubbliche amministrazioni di risparmiare ma anche di migliorare in efficienza. La ricerca del Cebr ha messo per esempio in evidenza che un impiegato che usa sistemi in cloud rende in media un 2,1% in più di uno che usa sistemi standard. Non solo, oltre a migliorare le

performance di aziende e pubbliche amministrazioni, la "nuvola" ha secondo i ricercatori anche effetti macroeconomici positivi. «E' idoneo a rendere l'Europa più efficiente e produttiva ed è in grado di generare posti di lavoro e promuovere la crescita economica — si legge nella prefazione — Il cloud computing è solo uno dei molti modi in cui noi in Europa siamo in grado di migliorare in efficienza, ma si tratta di una parte particolarmente importante».

Secondo il Cebr, i benefici economici che ricadranno sull'Europa e l'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) grazie al cloud computing per il periodo 2010-2015 sono quantificabili in oltre 763 miliardi di euro. E solo nella pubblica amministrazione ammonterebbero intorno ai 112,5 miliardi. E l'Italia avrebbe la sua parte. Qui i benefici si aggirerebbero intorno ai 150 miliardi di cui quasi 21 nel settore della pubblica amministrazione, istruzione e sanità. Non solo, nella pubblica amministrazione potrebbero essere prodotti circa 143 mila nuovi posti di lavoro. Gianfilippo D'Agostino responsabile


del Public Sector per Telecom è convinto che per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del cloud basta poco: «Si devono solo bandire nuove gare che tengano conto delle potenzialità di questa tecnologia. — afferma — La pubblica amministrazione dovrà affrontare dei costi iniziali, diversi a seconda del tipo di servizio o applicazione richiesto, ma di certo il cloud si rivelerà una soluzione conveniente rispetto ai vecchi sistemi, oggi tra l'altro sottoutilizzati. Gli hardware e software tradizionali vengono sfruttati in genere dal 5% al 35% rispetto alle loro reali potenzialità».

Secondo il Cebr un impiegato che usi sistemi cloud rende il 2,1% in più della media

Il cloud computing può essere fonte di risparmi per la sanità italiana


Sanità, il budget ICT pro capite in Italia

In euro per cittadino



Fonte: Osservatorio ICT in Sanità - Politecnico Milano

CRIPRODUZIONE RISERVATA



Riforme Le cause civili saranno gestite con la presenza di legali

Giustizia La conciliazione «spacca» gli avvocati

Gli ordini siglano l'accordo col ministro della Giustizia Alfano per la mediazione assistita. Ma le associazioni non ci stanno

Di ISIDORO TROVATO

La riforma della giustizia civile resta un cantiere aperto. Appena un mese e mezzo fa è stata introdotta la mediazione civile obbligatoria e la settimana scorsa è già stata modificata: d'ora in avanti la conciliazione obbligatoria sarà svolta in presenza degli avvocati. Sembra una vittoria per quest'ultimi che da mesi si battono ferocemente per annullare la riforma: scioperi, proteste e ricorsi (al Tar e alla Corte Costituzionale) che si erano infranti contro il muro di irremovibilità eretto dal ministro Angelino Alfano. Martedì scorso nel muro si è aperta una breccia, durante un incontro notturno con una delegazione composta da un selezionato drappello di presidenti di Ordini forensi e dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa.

Ma la questione è tutt'altro che risolta, per rendersene conto basta sentire le reazioni provenienti dal fronte più caldo della protesta: dall'Oua (l'Organismo unitario dell'avvocatura) alle associazioni piovono commenti negativi all'accordo siglato.

«Il tavolo instaurato dal ministro Alfano — tuona Maurizio de Tilla — non è rappresentativo dell'avvocatura. Il ministro ha scelto interlocutori di comodo, che non hanno, a suo tempo, agito giudiziariamente e non esprimono, in definitiva, gli orientamenti degli avvocati. Siamo alla farsa sulla vicenda della conciliazione: il ministro Alfano tenta di dare credito al proprio progetto che contrasta con ragioni di diritti,

di costituzionalità e di regolamentazione europea. L'avvocatura continuerà nella lotta per la difesa della giurisdizione, fiduciosa in un risultato positivo dell'azione politica e giudiziaria».

Gli schieramenti

Tra gli interlocutori non riconosciuti da de Tilla c'è però anche Paolo Giuggioli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, lo stesso che sedeva accanto allo stesso de Tilla al teatro Capranica durante il momento più caldo della protesta contro Alfano e che invece adesso riconosce al ministro un'«apprezzabile volontà di pacificazione».

Anche dall'Associazione nazionale forense arrivano bordate che mettono in discussione persino la fondatezza di questo accordo. «Si tratta di un maldestro tentativo pre-eletto-

rale — dice Ester Perifano, segretario generale dell'Anf —. Invitiamo il ministro a misurarsi nelle nostre assemblee dove gli avvocati potranno spiegarci perché la conciliazione obbligatoria danneggia il cittadino, introducendo, inoltre, un principio odioso, quale è quello del censo. Infatti, solo chi avrà la possibilità di pagare le costosissime conciliazioni, potrà poi rivolgersi a un giudice per la giusta tutela dei propri

diritti, e tutto ciò non è accettabile».


I mediatori

Paradossalmente a essere più moderati sulla vicenda sono proprio i mediatori, quelli che avrebbero anche potuto contestare la scelta del ministro Alfano. «Era già chiaro che l'assistenza obbligatoria dell'avvocato nelle mediazioni sarebbe stata la via d'uscita ideale per uscire dallo scontro tra Oua e ministero della Giustizia» ribadisce Giuseppe De Palo, presidente di ADR Center. Ma la zoccola dura dell'avvocatura resta insoddisfatto e continua a opporsi alla mediazione obbligatoria vista come una compressione dei diritti dei cittadini. «Alla gente bisognerebbe ricordare — insiste

De Palo — che almeno uno dei due cittadini in causa non solo perderà il giudizio, ma dovrà pagare le spese legali proprie e quelle della controparte. Quando non saranno entrambi a perdere. Basta ricordare quante sentenze, dopo molti anni, risultano inutili anche al vincitore».

Rimangono le incertezze sui contenuti dell'accordo della settimana scorsa, anche perché mancano informazioni sicure sugli eventuali limiti da introdurre all'obbligatorietà del tentativo. «Qui — prosegue De Palo — si rischia di gettare il bambino, e un bel bambino, con l'acqua sporca. Il cuore pulsante della riforma è l'obbligatorietà del tentativo di mediazione. Su quello non si può derogare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





” Il numero
3 mila

I giorni che passano in media perché una causa arrivi fino al terzo grado di giudizio



Contrario
Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua: no alla obbligatorietà



Proposte
Angelino Alfano: il ministro della Giustizia sta cercando l'accordo

Eidempress

Le infrastrutture a passo di lumaca 120 mesi per completare un'opera

I ritardi strutturali per grandi lavori in Italia si aggravano rispetto agli altri Paesi: la media in Europa varia, infatti, tra i 24 e i 36 mesi. Il governatore Draghi: "Il vero problema è la qualità della programmazione"

ROSARIA AMATO

Roma
«Va assicurata una dotazione adeguata di infrastrutture in tutte le aree del Paese, in particolare va prestata attenzione alle carenze nel Mezzogiorno»: l'ultimo, importante richiamo sul grave ritardo infrastrutturale del nostro Paese viene dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che in un'analisi impietosa effettuata nel corso di un convegno a Palazzo Koch, il 28 aprile, ha sottolineato come il problema non sia riconducibile tanto a «una carenza di spesa», quanto a una scarsissima «qualità della programmazione». «Manca un sistema di bilancio con obiettivi pluriennali per le grandi categorie di spesa, e rimangono da definire pienamente gli strumenti di coordinamento tra i diversi livelli di governo. — ha sottolineato Draghi — L'incertezza del quadro finanziario ostacola un'adeguata programmazione degli interventi, ne incentiva la frammentazione per avviare simultaneamente il maggior numero di opere, con conseguenze negative sulla capacità di portarle a termine entro i tempi stabiliti».

Un'analisi che pochi potrebbero contestare. Secondo i dati della Feneal (Federazione Nazionale lavoratori edili affini e del legno) in Italia per portare a termine un'infrastruttura «sono necessari circa 120 mesi, mentre in Francia 24 e in Spagna e Gran Bretagna 36». I risultati? «C'è un gap del 55% rispetto ad altri Paesi,

I finanziamenti non mancano ma i cantieri restano aperti ancora troppo a lungo

e questo ci costa il 30% della spesa nella logistica che abbiamo nel nostro Paese»: parola del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ma per il premier la colpa è «degli ecologisti di sinistra». Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli invece la colpa è «del ventennale immobilismo politico e amministrativo che ha caratterizzato il settore delle infrastrutture almeno fino al 2001».


Immobilismo adesso superato, assicura Matteoli: «Dal 2001 a oggi siamo riusciti ad aprire cantieri per 63 miliardi di euro». La domanda è però quando questi cantieri verranno chiusi: perché è questo, in realtà, il problema tragico del nostro Paese. Secondo il sito economico Lavoce.info le opere realizzate effettivamente negli ultimi dieci anni corrispondono a una spesa inferiore al 23% del totale approvato. Il numero però risulta anche superiore rispetto al preventivo. Perché? «Sono stati realizzati o cantierati progetti molto piccoli o micro lotti». E tuttavia l'apertura dei cantieri per almeno il 40% degli investimenti previsti dal «Piano decennale per le grandi opere», garantita dieci anni fa da Berlusconi con il famoso «contratto con gli italiani», rimane ancora un miraggio.


Nel frattempo, certo, non si può dire che il governo non destini fondi alle infrastrutture: nell'ultima riunione (il 5 maggio) il Cipe ha approvato l'assegnazione di 106 milioni di euro a favore del Consorzio Venezia nuova per la prosecuzione dei lavori del Mo. S. E. di Venezia; il progetto definitivo del lotto 6°, Tarquinia-Civitavecchia, dell'Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, per un importo a carico della società concessionaria Sat pari a 171 milioni di euro; il progetto definitivo del collegamento statale di accesso al porto di Genova-Voltri, del valore di 35 miliardi di euro; il progetto definitivo dello stralcio funzionale tra lo svincolo di Ci-

nelli e il nuovo svincolo di Monte Romano Est della S. S. 675 Umbro-Laziale, per un importo a carico della Regione Lazio di 116,9 milioni di euro; corretto una delibera, rendendo così disponibili i 214 milioni di euro già assegnati alla metropolitana di Bologna; approvato un contratto di programma dell'Anas per l'anno in corso e assegnato all'ente 330 milioni, mentre 240 milioni sono andati a Rete Ferroviaria Italiana per opere di manutenzione.

Scelte che, ha dichiarato il ministro Matteoli, costituiscono una prova «della concreta attenzione del governo riserva all'infrastrutturazione del Paese».

Ma non si vedono all'orizzonte le svolte di metodo chieste da Confindustria e da Bankitalia. «La situazione finanziaria e normativa rende poco motivante e molto impegnativo lavorare in Italia», ha confidato ai giornalisti dopo l'ultima assemblea degli azionisti il presidente di Astaldi, Paolo Astaldi. Tra l'altro nei prossimi mesi al governo non sarà facile aprire i cordoni della borsa per la spesa infrastrutturale: «La contrazione delle spese peserà soprattutto sugli investimenti e in particolare sugli investimenti in infrastrutture», ha dichiarato il 6 maggio in un convegno il presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, riferendosi all'esigenza di tagliare la spesa pubblica, per far quadrare il bilancio.






Le grandi
opere in Italia
in perenne
ritardo

Densità della rete autostradale in Italia

In Km per 100 kmq



Fonte: elab. Uniontrasporti su dati Istat, CNT

Le prospettive. Elaborazione di Gi Group

Caccia a ingegneri e project manager

Semaforo verde per ingegneri, project manager e tecnici commerciali. Via libera anche a esperti di energie rinnovabili, addetti marketing con competenze web e a venditori nel fashion. Semaforo rosso, invece, per operatori di sportello bancario, informatori scientifici del farmaco e addetti al back office.

Secondo l'osservatorio dell'agenzia per il lavoro Gi Group, che ha elaborato le previsioni occupazionali per i prossimi sei mesi, le maggiori opportunità per i giovani riguarderanno le funzioni tecniche e l'area vendite, mentre si confermeranno in calo le chance per chi cerca un lavoro in banca e nel settore sanitario. «Si tratta di figure con competenze tecniche - spiega Stefano Colli Lanzi, amministratore di Gi Group - che hanno uno sbocco diretto su un mercato dinamico che sprizza timidi segnali di ripresa».

Il trend positivo è conferma-

L'EVOLUZIONE

Od&M Consulting ha interrogato gli esperti: in Italia si rafforzeranno l'autonomia e l'empowerment dei lavoratori

to anche da Infojobs, portale specializzato nel recruiting online, attraverso il monitoraggio delle offerte attive nel canale primo lavoro. Al momento sono aperte 8mila posizioni - rispetto alle 6.500 dello stesso periodo del 2010 - che non richiedono esperienza ai candidati: a fare la parte del leone gli addetti alle vendite (18%), seguiti da operai (12%), esperti di informatica (10%), contabili, ingegneri e profili per il marketing e la comunicazione.

In un'ottica di più lungo periodo la società di consulenza Od&M Consulting ha realizzato un'indagine per individuare le principali tendenze che riguarderanno il mercato del lavoro nel prossimo lustro. E lo ha fatto con il metodo scientifico Delphi, che si basa sul coinvolgimento di pochi selezionati esperti tra direttori delle risorse umane, consulenti, esponenti di enti pubblici e parti sociali.

Sei le tematiche oggetto d'indagine: settori economici, relazioni industriali, modelli organizzativi, reti, rapporto individuo-organizzazione, significati del lavoro. Per ognuna sono stati proposti due possibili scenari chiedendo agli esperti di posizionare l'Italia lungo una scala da uno a dieci, formulando an-

che una previsione per i prossimi cinque anni.

I risultati - che saranno presentati oggi a Milano nel palazzo del Lavoro di Gi Group a partire dalle 10 - tratteggiano uno scenario di partenza piuttosto tradizionale: relazioni industriali molto centralizzate e reti d'impresa ancora poco diffuse. Ma con importanti cambiamenti sul versante delle relazioni industriali, con un progressivo spostamento dal ruolo forte assegnato al contratto nazionale a un deciso passo in avanti verso un maggior peso della contrattazione aziendale.

I modelli organizzativi evolveranno verso l'autonomia e l'empowerment dei lavoratori rispetto all'attuale sistema basato sulla gerarchia e il controllo dell'attività dei dipendenti.

«Un discreto percorso sulla strada dell'innovazione - commenta Mario Vavassori, presidente di Od&M Consulting - riguarderà anche i settori economici, con una maggior rilevanza riconosciuta ai comparti industriali nuovi». Al contrario poco cambierà sul significato del lavoro «considerato come dovere e fatica, piuttosto che come possibilità di realizzazione personale» spiega Vavassori.

La realizzazione dei cambiamenti desiderati, secondo il presidente di Od&M Consulting chiama in causa diversi attori, «con un ruolo decisivo assegnato alle imprese nella definizione di modelli e reti organizzative e nei rapporti tra individuo e organizzazione».

Fr. Ba.

Le richieste

Borsino delle professioni per i giovani (18-30 anni)

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE NEI PROSSIMI 6 MESI

- 1 Ingegneri
- 2 Project manager e disegnatori tecnici
- 3 Account e tecnici commerciali
- 4 Tecnici edili
- 5 Addetti marketing con competenze sul web 2.0
- 6 Addetti vendita catene retail e ambito fashion
- 7 Tecnici fotovoltaici

IN PANCHINA (MENO RICHIESTE)

- Operatori di sportello bancario
- Informatori scientifici del farmaco
- Addetti back office



I risultati di uno studio elaborato dalla facoltà di ingegneria dell'università della Calabria

Rinnovabili con 2 € in bolletta

Al mese l'energia pulita costa quanto cappuccino e brioche

Pagine a cura
DI PASQUALE SCORDINO

Al mese, l'energia rinnovabile costa quanto un cappuccino e una brioche. Conti alla mano, è di 2 euro su 35 l'impatto delle fonti «pulite» sulla bolletta delle famiglie. Il resto, sono costi delle «non rinnovabili» (20,87 euro), Iva (3,19 euro), imposte varie (1,85) e, nascosto sotto sigle e definizioni tecniche, qualche altro euro, che al consumatore, probabilmente, non spetterebbe sborsare. Per esempio? gli aiuti alle assimilate elargiti con il Cip n. 6/92, 0,67 euro, i regali a grandi consumatori, quali i premi per l'interrompibilità, 0,14 euro, il decommissioning delle vecchie centrali nucleari, 0,3 euro. Dulcis in fundo, l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas imputa alle famiglie anche 0,621 euro di oneri sostenuti dai produttori da fonti fossili per l'acquisto di Certificati Verdi, classificando tali oneri-ricarichi come un beneficio per le rinnovabili. In sostanza, è il consumatore che paga la penalità di chi produce in maniera «non verde». A passare la bolletta ai raggi X è una ricerca del Gruppo di sistemi elettrici per l'energia della Facoltà di Ingegneria dell'Università della Calabria.

Oggetto di prossimo referendum, ma anche di polemica politica, il nucleare oggi è proposto come alternativa economicamente più conveniente rispetto alla produzione di energia pulita. E quando si sente parlare di convenienza il riferimento è alle tasche degli utenti finali.

Guardando ai numeri, però, la spesa dei consumatori per la green energy, oggi, risulta essere il 5,7% della spesa totale.

Il resto, per larga parte, è direttamente influenzato dalle importazioni, ossia dall'andamento del gas e del petrolio acquistato all'estero. Anche Stato e governo locale ci mettono del loro, visto che la componente fiscale sul tota-

le spesa rappresenta il 14,4%, ovvero due volte e mezzo il costo delle rinnovabili.


Raccolta che non viene veicolata al miglioramento del servizio e al potenziamento delle infrastrutture, anzi. Non è un caso isolato quello registrato su alcune dorsali dell'Appennino, in cui una parte dell'energia eolica viene persa, perché non prodotta a causa di una rete di trasmissione inadeguata rispetto alla produzione.

Fare chiarezza sui numeri è dunque fondamentale, e occorre farlo guardando agli obiettivi europei previsti per il 2020, in modo da mantenere nel tempo dei livelli di spesa in bolletta sostenibili. Il legislatore e l'Autorità però devono fare chiarezza almeno su due punti.

Il primo è creare le condizioni per favorire lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con investimenti sulla rete. Evitando così di trovarsi con un'offerta crescente di energia verde, da remunerare anche se non prodotta per ripagare i produttori del mancato duplice introito dalla vendita e dall'incentivo sulla produzione.


Il secondo è garantire il soddisfacimento del criterio di equità stabilito dall'Unione europea e cioè che sia l'inquinatore a pagare, in proporzione al danno che provoca, evitando la cessione di responsabilità dal produttore-inquinatore all'utente finale.

— © Riproduzione riservata —



I costi in bolletta

Composizione percentuale della spesa elettrica dell'utente tipo domestico



| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Oneri generali di sistema | 9,98% | PED (Prezzo energia + prezzo dispacciamento + perequazione (UCI+PPE)) | 55,17% |
| Imposte | 14,40% | Commercializzazione | 4,29% |
| Costi di rete e di misura | 16,16% | | |
| Componente energia | 59,46% | | |

Fonte: Elaborazione Gusee Unical su dati AEEG

Spesa elettrica dell'utente tipo domestico

(35,82 €/mese)



Oneri generali di sistema

(3,57 €/mese)



AVVOCATI E CONSULENTI DEL LAVORO

A Roma legali in autonomia

Novanta crediti formativi in tre anni sono troppi per gli avvocati italiani. Meglio scendere a 75. Lo ha stabilito il Consiglio nazionale forense dopo aver inviato un questionario in materia di formazione e aver compreso che, degli oltre cento Consigli, solo una piccola minoranza (non più di 25 sugli oltre 104 che hanno risposto) ha dichiarato di trovare adeguato l'ammontare dei crediti da maturare annualmente e poi complessivamente nel triennio. Una decisione, si legge nel verbale di consiglio, «accompagnata dal riconoscimento che una buona parte degli iscritti non ha adempiuto, totalmente o, quanto meno, parzialmente, all'obbligo formativo». E l'esempio più clamoroso in questo senso è arrivato dall'ordine di Roma che ha deliberato l'autoriduzione del numero di crediti formativi da maturare nel triennio 2011-2013 stabilendo che i legali romani dovranno sostenerne solo 60 per il futuro triennio. La delibera ha avuto il via libera dopo una trattativa, avviata lo scorso febbraio con il Cnf, che aveva accolto la richiesta romana riducendo a 75 il numero di crediti totali. Ancora troppi, però, per i legali della capitale che «devono affrontare difficoltà operative e logistiche numerosissime». Proroga dei termini previsti invece per i Consulenti del lavoro. Una decisione adottata a seguito del nuovo Regolamento sulla formazione continua entrato in vigore nel novembre del 2009. L'ordinamento ha modificato «in maniera sostanziale le precedenti norme» e quindi, si legge nella circolare inviata agli ordini provinciali «fermo restando sia il termine del periodo transitorio di cui all'art. 16 del vigente Regolamento, sia dell'obbligo della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 dello stesso entro il 28 febbraio 2011, è data facoltà ai Consulenti del Lavoro, che non hanno completato la Formazione continua obbligatoria nel suddetto periodo, di poter completare l'iter formativo entro il 30 giugno 2011», con l'obbligo di presentare al Consiglio provinciale al cui albo sono iscritti, entro il 15 luglio 2011, un'ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1° gennaio 2011-30 giugno 2011. Secondo il nuovo Regolamento comunque il periodo di valutazione della formazione continua del Consulente ha durata biennale. Durante questo periodo di tempo il professionista deve conseguire 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico. Ma il modello di formazione proposto dal Cdl è stato implementato nell'ultimo anno con la nascita della Scuola di Alta Formazione, promossa dalla Fondazione studi. La scuola organizza veri e propri corsi di specializzazione a numero chiuso, validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo e tenuti da un corpo docente composto da Consulenti del lavoro esperti della Fondazione studi, professori universitari e cultori delle materie oggetto dei corsi. Il Consiglio nazionale del notariato invece è l'unica categoria fino ora ad avere sanzionato un iscritto per inadempimento verso l'obbligo formativo. La vicenda risale a oltre un anno fa quando, la Corte di cassazione confermò la censura inflitta dall'ordine dei notai a un professionista che non aveva raggiunto il numero di crediti formativi richiesti. È il solo esempio di procedimento disciplinare disposto in materia di formazione che va circoscritto in un quadro che vede il notariato tra i primi ordini a prevederne l'obbligo. Il dovere di aggiornarsi è stato introdotto dal notariato con un Regolamento approvato nell'ottobre del 2005, in vigore dal gennaio 2006 data a partire dalla quale è stato avviato il primo periodo biennale e che ha visto la partecipazione di oltre 8 mila professionisti solo nel primo anno. Per questo adempimento ogni notaio deve conseguire nel biennio 100 Crediti formativi professionali (Cfp), con un minimo di 40 ad anno. È il Consiglio nazionale a perseguire l'obiettivo della formazione mediante la Fondazione italiana per il notariato, i Consigli distrettuali, i Comitanti regionali e le scuole di notariato.



LA NOVITÀ

Gli avvocati studiano il "trust" made in Italy

La "versione" italiana, il contratto di fiducia, ha visto per ora due passaggi alla Camera e uno al Senato

VALENTINA CONTE


Roma

Diffidenza. Legislazione lacunosa. Pochi operatori specializzati. Anche per lo più impreparate. Proteggere il patrimonio, personale o aziendale, in Italia è ancora tabù. Si può fare? Come? Con quali strumenti e quali costi? Se ne sa poco e quel poco basta ad alzare muri di indifferenza, sospetto o, peggio, insofferenza. È anche un problema culturale, dicono gli esperti. «L'idea di creare un distacco tra proprietà formale e sostanziale è un problema per noi italiani», spiega Stefano Loconte, promotore di un convegno sul tema che si terrà giovedì 19 maggio a Milano, organizzato in collaborazione con Banca Esperia e la Scuola di Formazione Ipsos. «Passare a un altro soggetto la proprietà dei propri beni perché li amministrerà è un salto culturale enorme che non tutti sono disposti a fare», prosegue.

Eppure qualcosa si muove. Il mercato, molto promettente a detta dei grandi studi che se ne occupano con competenze specifiche, una trentina in Italia ma in crescita, tende sempre più ad aprirsi. Se a livello mondiale il 70% dei patrimoni fa capo ad un trust - uno degli strumenti, quello più diffuso, assieme ai fondi e alle polizze, per proteggere i patrimoni - in Italia la percentuale scende al 10%. «Se arrivassimo al 30-40% sarebbe già un successo, a partire dai piccoli patrimoni a quelli delle società quotate», sostiene Loconte.



Contenuto delle successioni



Il primo ostacolo sembra sgrolarsi. Ed è quello normativo. In Italia, dove non esiste l'istituto del trust che difatti è di diritto anglosassone, questo istituto è tuttavia egittimo. Lo certificano un centinaio di sentenze e la stessa Cassazione, e dal 2007 è pure regolarmente tassato. La "versione" italiana, il contratto di fiducia, mutuato dalla normativa comunitaria del 2010, ha visto per ora due

passaggi alla Camera e uno al Senato, due mesi fa. In base all'articolo 12 del disegno di legge Ue il governo ha 24 mesi di tempo per approvare uno o più decreti legislativi sulla disciplina. Entro il 2013, dunque, il trust all'italiana sarà una realtà del nostro codice civile.

«È il momento giusto per parlare e per promuovere il trust e gli altri strumenti», assicura Loconte. «Molti imprenditori sono preoccupati per il perdurare della crisi e vogliono gestire i rischi a cui sono esposti i loro patrimoni».

Superate le incertezze normative e fiscali, si farà anche pulizia delle applicazioni furbesche del trust, ridotto spesso a escamotage per sfuggire ai creditori o aggirare le norme testamentarie. In realtà, se usato in modo corretto, può rivelarsi uno strumento efficace per mettere in garanzia il patrimonio aziendale o una sua parte, ma anche per regolare una successione - ad esempio di un immobile - riservandone la proprietà all'assistenza di un figlio disabile e ponendo un vincolo di destinazione che un normale testamento non consente.

I costi di gestione sono legati al tipo di trust e al patrimonio da gestire. In media, si va dai 10 ai 15 mila euro l'anno. A questi si aggiunge la parcella del professionista, in media dai 15 ai 30 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL CASO

Sulle dichiarazioni dei redditi lotta continua tra Caf e professionisti

Sul terreno dei 730, lo strapotere dei centri gestiti soprattutto dai sindacati è ancora assoluto: nel 2010 sono stati quasi 16 milioni i moduli passati attraverso di loro, mentre sono poche decine di migliaia quelli finiti nelle mani dei commercialisti


DANIELE AUTIERI

Roma
Maggio: tempo di dichiarazione dei redditi e tempo di guerra tra i commercialisti e i caf. Dopo la prima legge del '96 che riconosceva ai centri di assistenza fiscale l'esclusiva sulla gestione dei 730, e le pressioni della Corte di giustizia europea che hanno portato tre anni fa ad allargare questa competenza anche ai dottori commercialisti, oggi la competizione si gioca a tutto campo.

In realtà, sul terreno dei 730, lo strapotere dei centri è ancora assoluto: secondo la Consulta nazionale dei caf nel 2010 sono stati quasi 16 milioni i moduli gestiti, mentre poche decine di migliaia quelli finiti nelle mani dei commercialisti.

Un business tanto semplice quanto redditizio: lo Stato riconosce circa 17 euro per ogni dichiarazione dei redditi compilata,

La crescita dei 730 trattati dai Caf
In milioni



PROFESSIONI
Il presidente dell'Ordine dei commercialisti, Claudio Siciliotti

ai quali si aggiunge il compenso minimo richiesto dai caf stessi ai cittadini (in genere 10 euro agli iscritti e 25 ai non iscritti). Nel bilancio previsionale 2010 il governo ha destinato ai caf per le dichiarazioni gestite 300 milioni di euro. Un piatto ricco che si completa con gli oltre 170 milioni che derivano dalle quote pagate dai privati. Il 35% del contributo pubblico locale viene poi incassato da Cgil, Cisl e Uil che tuttavia - spiegano dai tre maggiori sindacati - è utilizzato quasi interamente per pagare le spese di operatori, ragionieri, ecc. Sì, perché al suo interno ogni caf ha un responsabile che obbligatoriamente deve essere un dottore commercialista.

«Negli ultimi anni - dichiara Valeriano Canepani, coordinatore della Consulta nazionale dei caf e presidente del caf Cisl - il mercato è rimasto statico. Sono sempre meno le nuove generazioni che si affacciano sul mondo del lavoro, e sempre più quelle che escono. Anche per questo stiamo ampliando le competenze dei centri ad altre materie, come le successioni».

Un assalto contro il quale i commercialisti hanno alzato le loro barricate soprattutto perché temono che l'ingerenza dei caf possa allargarsi a competenze più complesse, come le dichiarazioni dei redditi per i professionisti o le imprese.

«Ad oggi - commenta Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti - la contabilità di oltre il 60% dei possessori di partita Iva è gestita da dottori commercialisti. I tentativi di assalto arrivano anche dalle associazioni imprenditoriali, come Confcommercio e Cna che propongono ai loro iscritti servizi di gestione della dichiarazione dei redditi».



Ma questo non è tutto perché la categoria professionale, che da anni denuncia l'ingerenza dei centri di assistenza nelle proprie competenze, è chiamata oggi ad affrontare un'"invasione" ben più massiccia. Complice la crisi delle iscrizioni, ma anche la sempre maggiore precarietà dei professionisti, i sindacati si stanno attrezzando per avviare un processo di tutela e rappresentanza non più solo dei dipendenti ma anche dei lavoratori autonomi.

**Ma oggi
si prospetta
un'"invasione"
di campo
ben più
massiccia**

La Cgil è stata la prima e ha inaugurato al suo interno la Consulta delle professioni per dare risposta alle esigenze dei professionisti. Secondo una ricerca realizzata dall'Ires, il 60% dei giovani professionisti che hanno scarse tutele nel loro lavoro vorrebbero poter contare su un sindacato, mentre il 90% dei praticanti non ha alcuna rappresentanza sindacale.

«Il mercato ha rinnegato molte delle sue regole», commenta Davide Imola, responsabile delle professioni per la Cgil - e i singoli professionisti sono sempre meno tutelati e sempre più esposti ai rischi della concorrenza spietata». Se è vero che dall'inizio della crisi economica in Italia hanno perso il lavoro 300 mila professionisti, esiste un bacino immenso di frustrazioni e rivendicazioni che cerca una rappresentanza e maggiori tutele.

«Bisogna distinguere le categorie», spiega Domenico Posca, presidente dell'Unione italiana commercialisti - il sindacato deve tutelare i dipendenti, ma non i lavoratori autonomi. L'ingerenza delle grandi confederazioni è deleteria perché non conoscono il lavoro autonomo e soprattutto perché si creerebbe una situazione di conflitto qualora il sindacato fosse chiamato a difendere il dipendente ma anche il titolare dello stesso studio».

Questa, come le altre, è l'ennesima schermaglia di una battaglia che finirà per essere combattuta sul terreno delle opportunità e sarà vinta da chi si dimostrerà più efficace nel dare risposte al senso di smarrimento che ormai coinvolge la maggioranza dei lavoratori, autonomi e non:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La guerra delle parafarmacie contro il "protezionismo"

"Nessuno - dice Brunetti, presidente della categoria - ha mai voluto proporre la liberalizzazione selvaggia e deregolamentata nella distribuzione dei farmaci, ma non ci sta bene una caricatura della concorrenza"

ANDREA RUSTICHELLI

Roma
«Non vogliamo abolire la "pianta organica" (la norma che oggi vincola la distribuzione delle farmacie sul territorio, n.d.r.), vogliamo soltanto un mercato più aperto: nessuno di noi ha mai sognato di proporre la liberalizzazione selvaggia e deregolata nella distribuzione dei farmaci». Rispondono così, all'unisono, gli esponenti delle associazioni che raggruppano le parafarmacie italiane. Naturalmente, per dna sono favorevoli ad allentare la morsa del protezionismo, ma con dei distinguo precisi.

«Non ci stanno a essere imbrigliati in quella che definiscono «una caricatura della libera concorrenza»: così come in ultimo appare, dicono, nello studio realizzato dall'università Roma Tre (ne ha dato conto lo scorso numero di Affari&Finanza). In quel rapporto si argomenta, in sintesi, che in un mercato senza vincoli di "pianta organica" i piccoli comuni e i centri rurali rimarrebbero privi di farmacie: perché a queste ultime, guardando soltanto alla legge del profitto, non converrebbe più tenere in vita esercizi in zone a bassa affluenza di clienti. In altre parole, se il mercato fosse libero, le farmacie aprirebbero soltanto dove sarebbe loro maggiormente proficuo, ovvero nelle città.



Massimo Brunetti, segretario Anpi

"Noi auspichiamo di poter vendere i farmaci di fascia C"

Parole che esaltano lo status quo, musica per i detrattori della concorrenza nel settore della distribuzione dei farmaci. In particolare per Federfarma, l'associazione delle farmacie (sono oltre 17 mila) che ha ap-

pena riletto al proprio vertice un'agguerrita sostenitrice della "pianta organica" e del mercato protetto, Annarosa Racca, che non mostra particolare tenerezza nei confronti delle parafarmacie (le ha definite, su questo giornale, «business inutile»).

«Gli scenari apocalittici che spesso vengono prospettati, sono mistificatori. In realtà, la liberalizzazione che noi auspichiamo riguarda semplicemente i farmaci di fascia C, quelli a carico del paziente», afferma Massimo Brunetti, segretario dell'Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane. «Attualmente possiamo vendere soltanto i farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione. È un limite gratuito, che frena il percorso di apertura del mercato cominciato nel 2006 con Bersani. Come pure auspicato dall'Antitrust, vorremmo poter distribuire anche i farmaci di fascia C con ricetta medica. Mentre non abbiamo alcuna mira sui farmaci di fascia A, quelli rimborsati interamente dal sistema sanitario, che costituiscono il grosso dei fatturati delle farmacie, circa 13,5 miliardi all'anno». Vale circa 9,3 miliardi la quota di mercato che le


3.545 parafarmacie italiane contendono alle farmacie (su 26,5 miliardi totali): si tratta dei farmaci senza obbligo di prescrizione (2,2 miliardi), più altri prodotti come cosmesi, omeopatia, fitoterapia ecc. (7,1 miliardi). Mentre l'intero segmento dei farmaci di fascia C, su cui le parafarmacie puntano, vale 3,2 miliardi.


«L'apertura del mercato dei farmaci C - osserva Brunetti - non danneggerebbe particolarmente le farmacie: abbiamo calcolato che l'utile mensile mediamente perso da loro sarebbe di 380 euro, una somma irrisoria. E per i cittadini ci sarebbero molti vantaggi: in primis 250 milioni di risparmi, perché liberalizzare la distribuzione della fascia C significa anche sottoporre i prezzi di quei farmaci, oggi predefiniti, alla concorrenza». E non trascurabili sembrerebbero le ricadute sullo sviluppo: «Stimiamo che si potrebbero creare tra le 3.500 e le 4.500 nuove parafarmacie, con investimenti per 700 milioni di euro e molti nuovi occupati, 8 o 9 mila».

Piena sintonia su questi punti viene dal Forum Nazionale Parafarmacie, altra associazione di settore. «Vogliamo una liberalizzazione controllata - dice Giuseppe Scioscia, presidente del Forum - non selvaggia. E per altro va sottolineato un punto fon-

damentale: noi siamo farmacisti a tutti gli effetti, siamo laureati e iscritti all'ordine. Per questo preferisco per i nostri esercizi la dicitura "farmacie non convenzionate": "parafarmacia" è un termine che sembra sminuire, in realtà non esistono parafarmacisti».

Una precisazione motivata dalle frequenti argomentazioni provenienti dal campo avverso, che insistono sul fatto che la liberalizzazione dei farmaci (e degli esercizi coinvolti nella loro distribuzione) porterebbe con sé un abuso generalizzato delle medicine. «Da noi, per legge, c'è un farmacista - aggiunge Scioscia - esattamente come accade nelle farmacie. E crediamo fermamente che anche i farmaci più comuni vadano presi su consiglio di un professionista. Mentre a confondere la gente è piuttosto un paradosso: per fare uno dei tanti esempi possibili, noi oggi possiamo vendere la Tachipirina da 500 mg ma non quella da 1.000 mg, perché occorre la ricetta. Tra l'altro, in farmacia, capita che i pazienti possano ottenerla facilmente anche senza prescrizione, questo vale per tanti altri farmaci di fascia C».





**NUMERI
 A CONFRONTO**

Nella tabella a lato, il confronto tra le farmacie e quello delle parafarmacie nei vari comuni italiani. Nelle foto a destra, Annarosa Racca, pres. Federfarma e il ministro della Sanità Ferruccio Fazio

Farmacie, parafarmacie e popolazione servita

| ABITANTI PER COMUNE | NUMERO COMUNI | POPOLAZIONE | COMUNI SENZA FARMACIA | FARMACIE ORDINARIE | ABITANTI/FARMACIE | FATTURATO MEDIO IN EURO* | SUCCURSALI | DISPENSARI | PARA FARMACIE |
|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| FINO A 500 | 831 | 248.646 | 594 | 160 | 385 | 171.325 | 0 | 80 | 0 |
| DA 500 A 1.000 | 1.116 | 830.682 | 297 | 714 | 768 | 341.760 | 3 | 106 | 8 |
| DA 1.000 A 1.500 | 901 | 1.121.993 | 69 | 787 | 1.426 | 634.570 | 2 | 68 | 8 |
| DA 1.500 A 2.000 | 716 | 1.243.376 | 28 | 672 | 1.852 | 824.140 | 2 | 36 | 26 |
| DA 2.000 A 2.500 | 562 | 1.259.492 | 8 | 578 | 2.179 | 969.655 | 1 | 29 | 25 |
| DA 2.500 A 3.000 | 447 | 1.230.646 | 3 | 473 | 2.601 | 1.157.445 | 0 | 21 | 42 |
| DA 3.000 A 5.400 | 1.302 | 5.253.172 | 4 | 1.599 | 3.285 | 1.461.825 | 6 | 53 | 241 |
| DA 5.400 A 12.500 | 1.319 | 10.723.187 | 0 | 2.554 | 4.198 | 1.868.110 | 13 | 77 | 834 |
| OLTRE 12.500 | 908 | 37.715.744 | 0 | 9.678 | 3.897 | 1.734.165 | 37 | 66 | 2.263 |
| ITALIA | 8.101 | 59.626.878 | 1.001 | 17.215 | 3.463 | 1.541.035 | 64 | 536 | 3.445 |

(*) Spesa procapite media nazionale ottenuta da: Totale spesa canale farmacia (26.516,8 mld €) / Popolazione (59.626.878) = 445 €

